

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 8 gennaio 2005

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

## R E G I O N I

### AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 4 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2005. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati (*di colore rosso*) per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2005 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 28 febbraio 2005.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2005 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

### S O M M A R I O

#### REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 29 ottobre 2004, n. 24.

Modificazioni alla legge regionale 10 aprile 1997, n. 11 (Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza regionale)..... Pag. 3

LEGGE REGIONALE 29 ottobre 2004, n. 25.

Modificazioni alla legge regionale 7 aprile 1992, n. 15 (Iniziativa per lo sviluppo del servizio ferroviario e della intermodalità e per la riqualificazione della linea ferroviaria Aosta-Pré-Saint-Didier). Rifinanziamento della legge regionale 9 maggio 1995, n. 15 (Interventi regionali per investimenti nel settore del trasporto pubblico collettivo di persone)..... Pag. 3

LEGGE REGIONALE 15 novembre 2004, n. 26.

Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2004 e a quello pluriennale per il triennio 2004/2006..... Pag. 4

LEGGE REGIONALE 15 novembre 2004, n. 27.

Disposizioni in materia di sicurezza sulle aree destinate alla pratica degli sport invernali. Modificazioni alla legge regionale 17 marzo 1992, n. 9 (Norme in materia di esercizio ad uso pubblico di piste di sci), da ultimo modificata dalla legge regionale 15 dicembre 2000, n. 34..... Pag. 4

LEGGE REGIONALE 15 novembre 2004, n. 28.

Modificazioni alla legge regionale 12 novembre 2001, n. 31 (Interventi regionali a sostegno delle piccole e medie imprese per iniziative in favore della qualità, dell'ambiente e della sicurezza. Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 (Interventi regionali in favore della ricerca, dello sviluppo e della qualità), da ultimo modificata dalla legge regionale 18 aprile 2000, n. 11)..... Pag. 6

#### REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

(Provincia di Bolzano)

LEGGE PROVINCIALE 12 maggio 2004, n. 3.

Approvazione del rendiconto generale della provincia per l'esercizio finanziario 2002..... Pag. 7

LEGGE PROVINCIALE 23 luglio 2004, n. 4.

**Disposizioni in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della provincia di Bolzano per l'anno finanziario 2004 e per il triennio 2004-2006.** . . . . . Pag. 8

LEGGE PROVINCIALE 23 luglio 2004, n. 5.

**Assestamento del bilancio di previsione della Provincia di Bolzano per l'anno finanziario 2004 e per il triennio 2004-2006.** . . . . . Pag. 12

LEGGE PROVINCIALE 19 ottobre 2004, n. 6.

**Disposizioni in materia di sanatoria di violazioni edilizie.**  
Pag. 13

#### REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
13 aprile 2004, n. 0122/Pres.

**Regolamento di esecuzione dell'art. 6 della legge regionale n. 6/2003 concernente gli interventi a sostegno delle locazioni.**  
Approvazione . . . . . Pag. 15

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
13 aprile 2004, n. 0123/Pres.

**Regolamento di esecuzione dell'art. 14 della legge regionale n. 6/2003 concernente il comitato regionale per la politica della casa.** Approvazione . . . . . Pag. 17

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
13 aprile 2004, n. 0124/Pres.

**Regolamento di esecuzione dell'art. 5 della legge regionale n. 6/2003 concernente gli interventi di edilizia agevolata.**  
Approvazione . . . . . Pag. 18

#### REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2004, n. 20.

**Disposizioni sull'applicazione della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 «Norme per il governo del territorio».** . . . . . Pag. 24

LEGGE REGIONALE 5 novembre 2004, n. 21.

**Disposizioni in materia di condono edilizio.** . . . . . Pag. 25

#### REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 18 ottobre 2004, n. 19.

**Costituzione e disciplina della consulta per la valorizzazione di ordini collegi ed associazioni professionali.** . . . . . Pag. 26

LEGGE REGIONALE 18 ottobre 2004, n. 20.

**Modifiche alla legge regionale 21 febbraio 2000, n. 11, recante: «Norme sulla raccolta e sulla commercializzazione dei funghi epigei secondo principi stabiliti dalla legge n. 352/1993».** . . . . . Pag. 27

## REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 29 ottobre 2004, n. 24.

**Modificazioni alla legge regionale 10 aprile 1997, n. 11 (Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza regionale).***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle D'Aosta n. 46 del 12 novembre 2004)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Modificazione all'art. 8*

1. La lettera *f*) del comma 2 dell'art. 8 della legge regionale 10 aprile 1997, n. 11 (Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza regionale), è sostituita dalla seguente:

«*f*) le modalità per la presentazione delle candidature;».

Art. 2.

*Modificazione all'art. 9.*

1. Al comma 2 dell'art. 9 della legge regionale n. 11/1997 le parole «, del termine per la presentazione delle candidature» sono soppresse.

Art. 3.

*Modificazioni all'art. 10*

1. Il comma 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 11/1997 è abrogato.

2. Il comma 4 dell'art. 10 della legge regionale n. 11/1997 è sostituito dal seguente:

«4. È consentito integrare o perfezionare la documentazione di cui al comma 3 fino al terzo giorno successivo alla data di presentazione della candidatura. Decorso tale termine, le candidature incomplete non sono prese in considerazione ai fini dell'inserimento nell'albo».

3. Dopo il comma 4 dell'art. 10 della legge regionale n. 11/1997, come modificato dal comma 2, è inserito il seguente:

«4-bis. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di cui all'art. 11, comma 1, le candidature devono pervenire alla struttura di cui all'art. 6, comma 4, non oltre i quindici giorni antecedenti i predetti termini, necessari all'espletamento dell'istruttoria di cui al comma 5».

Art. 4.

*Modificazione all'art. 11*

1. Il comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 11/1997 è sostituito dal seguente:

«1. L'organo regionale competente, esaminata la documentazione presentata dai soggetti inseriti nell'albo, provvede alle nomine o alle designazioni almeno tre giorni prima della scadenza del mandato. Per gli incarichi resisi vacanti prima della normale scadenza, l'organo regionale competente vi provvede entro il quarantacinquesimo giorno successivo al verificarsi della vacanza; delle predette cariche è dato avviso attraverso i mezzi di stampa e di telecomunicazione».

Art. 5.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle Aosta.

Aosta, 29 ottobre 2004

PERRIN

**04R0733**

LEGGE REGIONALE 29 ottobre 2004, n. 25.

**Modificazioni alla legge regionale 7 aprile 1992, n. 15 (Iniziativa per lo sviluppo del servizio ferroviario e della intermodalità e per la riqualificazione della linea ferroviaria Aosta-Pré-Saint-Didier). Rifinanziamento della legge regionale 9 maggio 1995, n. 15 (Interventi regionali per investimenti nel settore del trasporto pubblico collettivo di persone).***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle D'Aosta n. 47 del 16 novembre 2004)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Modificazione alla legge regionale 7 aprile 1992, n. 15*

1. Il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 7 aprile 1992, n. 15 (Iniziativa per lo sviluppo del servizio ferroviario e della intermodalità e per la riqualificazione della linea ferroviaria Aosta-Pré-Saint-Didier), è sostituito dal seguente:

«2. Le azioni indicate negli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 6-bis costituiscono oggetti particolari del finanziamento di cui al comma 1».

2. Dopo l'art. 6 della legge regionale n. 15/1992 è inserito il seguente:

«Art. 6-bis. (Concorso nelle spese di acquisto di nuovo materiale rotabile). — 1. Oggetto particolare del finanziamento di spesa di cui all'art. 1 è il concorso nelle spese necessarie all'acquisto di nuovo materiale rotabile che possa essere utilizzato sulla tratta ferroviaria tra Aosta e Torino e sulla tratta ferroviaria tra Aosta e Pré-Saint-Didier.

2. Il concorso nelle spese di cui al comma 1 non può eccedere il trenta per cento della spesa effettivamente sostenuta ed è approvato dalla giunta regionale con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente».

3. Al comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 15/1992, le parole: «Il servizio della comunicazione e trasporti dell'Assessorato dell'ambiente, territorio e trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «La struttura regionale competente in materia di trasporti».

Art. 2.

*Rifinanziamento della legge regionale 9 maggio 1995, n. 15*

1. Per il conseguimento delle finalità di cui alla legge regionale 9 maggio 1995, n. 15 (Interventi regionali per investimenti nel settore del trasporto pubblico collettivo di persone), da ultimo modificata dalla legge regionale 22 marzo 2000, n. 10, è autorizzata l'ulteriore spesa di € 1.450.000 per l'esercizio 2004 e di annui € 400.000 per gli esercizi 2005 e 2006.

## Art. 3.

*Disposizioni finanziarie*

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è complessivamente determinato in € 3.900.000 annui per gli anni 2004, 2005 e 2006.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nell'obiettivo programmatico 2.2.2.14. (Interventi nel settore dei trasporti) mediante la riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 69020 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento) dell'obiettivo programmatico 3.1. (Fondi globali), a valere sugli accantonamenti di cui all'allegato n. 1 al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2004 e di quello pluriennale per il triennio 2004-2006, previsti al punto B.2.3 (Nuova normativa di sostegno degli investimenti nel settore del trasporto pubblico collettivo di persone).

3. Per l'applicazione della presente legge la giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 4.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle Aosta.

Aosta, 29 ottobre 2004

PERRIN

04R0734

## LEGGE REGIONALE 15 novembre 2004, n. 26.

**Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2004 e a quello pluriennale per il triennio 2004/2006.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle D'Aosta n. 48 del 23 novembre 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Autorizzazioni di maggiori minori spese recate da leggi regionali*

1. Le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi regionali, ivi comprese le leggi regionali 15 dicembre 2003, n. 21 (legge finanziaria per gli anni 2004/2006) e 17 agosto 2004, n. 19 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004, modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative, variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004), sono modificate, per gli anni 2004, 2005 e 2006 nelle misure indicate nell'allegato A.

## Art. 2.

*Finanza locale - Modificazione all'allegato A della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21*

1. L'allegato A di cui all'art. 4, comma 2, lettera c), della legge regionale n. 21/2003, già modificato dall'art. 4, comma 3, della legge regionale n. 19/2004, è così modificato:

in diminuzione - cap. 37860 (legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5), € 24.000;

in aumento - cap. 67117 (legge regionale 26 maggio 1998, n. 36, art. 2, comma 1, lettera c), come sostituita dall'art. 20, comma 3, della legge regionale n. 14/2002), € 24.000.

## Art. 3.

*Variazioni allo stato di previsione della spesa*

1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2004 e di quello per il triennio 2004/2006 sono apportate le seguenti variazioni come indicate, in diminuzione, nell'allegato B e, in aumento, nell'allegato C:

a) in diminuzione:

anno 2004 competenza € 17.440.448,90 - cassa € 11.866.426,70

anno 2005 competenza € 10.089.500,00;

anno 2006 competenza € 12.433.200,00;

b) in aumento:

anno 2004 competenza € 17.440.448,90 - cassa € 11.866.426,70;

anno 2005 competenza € 10.089.500,00;

anno 2006 competenza € 12.433.200,00.

## Art. 4.

*Dichiarazione di urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle Aosta.

Aosta, 15 novembre 2004.

PERRIN

(Omissis)

04R0751

## LEGGE REGIONALE 15 novembre 2004, n. 27.

**Disposizioni in materia di sicurezza sulle aree destinate alla pratica degli sport invernali. Modificazioni alla legge regionale 17 marzo 1992, n. 9 (Norme in materia di esercizio ad uso pubblico di piste di sci), da ultimo modificata dalla legge regionale 15 dicembre 2000, n. 34.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 49 del 30 novembre 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Finalità ed oggetto*

1. Al fine di garantire adeguati livelli di salvaguardia dell'incolumità degli utenti nella pratica degli sport invernali e nella frequentazione delle aree e dei percorsi sciistici, la presente legge detta nuove disposizioni in materia di sicurezza delle piste di sci, in armonia con i principi di cui alla legge 24 dicembre 2003, n. 363 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo).

## Art. 2.

*Individuazione delle aree sciabili*

1. La classificazione delle piste di sci effettuata ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 17 marzo 1992, n. 9 (Norme in materia di esercizio ad uso pubblico di piste di sci) equivale ad ogni effetto all'individuazione delle aree sciabili attrezzate di cui all'art. 2 della legge n. 363/2003.

## Art. 3.

*Individuazione di aree a specifica destinazione*

1. Al fine di garantire la sicurezza degli utenti, la Regione, su istanza dei gestori delle piste di sci, individua inoltre:

a) le aree a specifica destinazione per la pratica delle attività con attrezzi quali la slitta e lo slittino;

b) le aree interdette, anche temporaneamente, alla pratica dello snowboard;

c) le aree riservate alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snowboard;

d) i tratti di pista da riservare, a richiesta e temporaneamente, agli allenamenti di sci e di snowboard agonistico.

2. L'individuazione delle aree e delle piste di cui al comma 1, lettere c) e d), avviene sentiti i comuni interessati.

3. Le istanze, corredate della documentazione stabilita con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di piste di sci, sono inoltrate alla predetta struttura che, dopo averne verificata la regolarità e la completezza, le trasmette all'esame della commissione tecnico-consulativa per le piste di sci, di cui all'art. 6 della legge regionale n. 9/1992, per il parere di competenza.

4. Acquisito il parere della commissione, l'assessore regionale competente in materia di impianti sportivi provvede, con proprio decreto, all'individuazione delle aree e delle piste di cui al comma 1.

## Art. 4.

*Requisiti tecnici*

1. La giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, i requisiti tecnici che debbono essere posseduti, ai fini dell'individuazione, dalle aree e dalle piste di cui all'art. 3, comma 1.

2. La giunta regionale disciplina, inoltre, con propria deliberazione, ogni altro adempimento o aspetto relativo al procedimento di individuazione delle aree e delle piste di cui agli articoli 2 e 3, comma 1.

3. Le deliberazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

## Art. 5.

*Transito e risalita*

1. È vietato percorrere a piedi le piste di sci, salvo i casi di urgente necessità.

2. Chi percorre la pista senza sci deve, comunque, tenersene ai bordi, dando la precedenza ai mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti, consentendone la loro agevole e rapida circolazione.

3. In occasione di gare è fatto divieto a chiunque, con l'esclusione dei soggetti individuati dall'organizzazione, di sorpassare i limiti segnalati, sostare sulla pista di gara o percorrerla.

4. La risalita di piste con gli sci ai piedi è vietata. Essa è tuttavia consentita, previa autorizzazione del gestore della pista, o, in mancanza di tale autorizzazione, nei soli casi di urgente necessità, e deve comunque avvenire ai bordi della pista, avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e nel rispetto di ogni eventuale prescrizione adottata dal gestore della pista.

## Art. 6.

*Mezzi meccanici*

1. Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, è inibito ai mezzi meccanici l'utilizzo delle piste di sci.

2. I mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti possono accedervi solo fuori dell'orario di apertura, salvo i casi di necessità e urgenza e, comunque, con l'utilizzo di appositi congegni di segnaletica luminosa ed acustica.

3. Fuori dell'orario di apertura è inoltre consentito, previa autorizzazione del gestore della pista, l'uso di mezzi meccanici per raggiungere pubblici esercizi o abitazioni private non altrimenti raggiungibili.

## Art. 7.

*Sci fuori pista e sci-alpinismo*

1. Il concessionario degli impianti funiviari e il gestore delle piste di sci non sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti medesimi o al di fuori delle aree e delle piste individuate ai sensi dell'art. 3 della presente legge e della legge regionale n. 9/1992.

2. I soggetti che praticano lo sci-alpinismo devono sempre munirsi di appositi sistemi elettronici per garantire un idoneo e tempestivo intervento di soccorso.

## Art. 8.

*Obbligo di utilizzo del casco protettivo*

1. Nell'esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard è fatto obbligo ai minori di quattordici anni di indossare un casco protettivo conforme alle caratteristiche stabilite ai sensi dell'art. 8 della legge n. 363/2003.

2. L'obbligo di cui al comma 1, non trova applicazione lungo le piste dei comprensori sciistici transfrontalieri ricomprendenti il territorio regionale da parte di chi sia munito di un titolo di trasporto emesso all'estero.

## Art. 9.

*Uso dell'elicottero*

1. Fatti salvi i compiti spettanti al servizio sanitario regionale e alla protezione civile, i gestori delle piste, nell'ambito dei compiti organizzativi e gestionali loro affidati per finalità di soccorso ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 12 novembre 2001, n. 32 (Finanziamenti regionali per l'effettuazione del servizio di soccorso sulle piste di sci di discesa), possono organizzare, nelle aree sciabili da essi gestite e senza oneri a carico della Regione, un'attività di trasporto non medicalizzato mediante l'uso di elicottero.

2. Le modalità e le condizioni di rilascio delle autorizzazioni per l'organizzazione e l'effettuazione del servizio, di cui al comma 1, sono definite con deliberazione della giunta regionale, adottata su proposta del Presidente della Regione, d'intesa con gli assessori regionali competenti in materia di trasporti e di protezione civile.

## Art. 10.

*Vigilanza e sanzioni*

1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7, comma 2, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 20 a € 250. Per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 8 si applicano le sanzioni previste dalla legge n. 363/2003.

2. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), da ultimo modificata dal decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205).

3. La vigilanza sull'osservanza della presente legge e l'irrogazione delle relative sanzioni sono affidate, oltre che alle forze di polizia, ai comuni, che vi provvedono tramite i corpi di polizia locale, e al Corpo forestale della Valle d'Aosta.

## Art. 11.

*Modificazioni alla legge regionale n. 9/1992*

1. Dopo la lettera c), del comma 1, dell'art. 7 della legge regionale n. 9/1992, è aggiunta la seguente: «c-bis) l'individuazione delle aree e delle piste di sci a garanzia della sicurezza degli utenti».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 12 della legge regionale n. 9/1992, è inserito il seguente:

«2-bis. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 4 è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 20 a euro 250».

3. Il comma 3 dell'art. 12 della legge regionale n. 9/1992 è sostituito dal seguente:

«3. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 11 è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € euro 20 a € euro 250».

## Art. 12.

*Dichiarazione d'urgenza*

I. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle Aosta.

Aosta, 15 novembre 2004

PERRIN

04R0763

---



---

LEGGE REGIONALE 15 novembre 2004, n. 28.

**Modificazioni alla legge regionale 12 novembre 2001, n. 31 (Interventi regionali a sostegno delle piccole e medie imprese per iniziative in favore della qualità, dell'ambiente e della sicurezza. Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 (Interventi regionali in favore della ricerca, dello sviluppo e della qualità), da ultimo modificata dalla legge regionale 18 aprile 2000, n. 11).**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 49 del 30 novembre 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Modificazione del titolo*

1. Al titolo della legge regionale 12 novembre 2001, n. 31 (Interventi regionali a sostegno delle piccole e medie imprese per iniziative in favore della qualità, dell'ambiente e della sicurezza. Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 (Interventi regionali in favore della ricerca, dello sviluppo e della qualità), da ultimo modificata dalla legge regionale 18 aprile 2000, n. 11), le parole: «e della sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «, della sicurezza e della responsabilità sociale».

Art. 2.

*Modificazione all'art. 1*

1. Dopo la lettera *c*) del comma 1, dell'art. 1, della legge regionale n. 31/2001 è aggiunta la seguente:

«*c-bis*) sistemi di gestione della responsabilità sociale».

Art. 3.

*Modificazioni all'art. 4*

1. Al comma 1, dell'art. 4 della legge regionale n. 31/2001, le parole: «e 15» sono sostituite dalle seguenti: «, 15 e 17-bis».

2. Al comma 2, dell'art. 4 della legge regionale n. 31/2001, le parole:

«e 15» sono sostituite dalle seguenti: «, 16 e 17-ter».

Art. 4.

*Modificazione all'art. 5*

1. Dopo la lettera *b*) del comma 3 dell'art. 5 della legge regionale n. 31/2001 è inserita la seguente:

«*b-bis*) un esperto di sistemi di gestione della responsabilità sociale;».

Art. 5.

*Modificazione all'art. 7*

1. Al comma 3 dell'art. 7 della legge regionale n. 31/2001 le parole: «e 17» sono sostituite dalle seguenti: «, 17, 17-bis e 17-quater».

Art. 6.

*Modificazione all'art. 8.*

1. Al comma 1, dell'art. 8, della legge regionale n. 31/2001, le parole: «e sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «, sicurezza e responsabilità sociale».

Art. 7.

*Modificazione all'art. 9*

1. Al comma 5, dell'art. 9, della legge regionale n. 31/2001, la parola: «europeo» è sostituita dalla seguente: «internazionale».

Art. 8.

*Modificazione all'art. 12*

1. Al comma 5 dell'art. 12 della legge regionale n. 31/2001 la parola: «europeo» è sostituita dalla seguente: «internazionale».

Art. 9.

*Modificazione all'art. 15)*

1. Al comma 5 dell'art. 15 della legge regionale n. 31/2001 la parola: «europeo» è sostituita dalla seguente: «internazionale».

Art. 10.

*Inserimento del capo V-bis*

1. Dopo il capo V della legge regionale n. 31/2001, è inserito il seguente:

«Capo V-bis

SISTEMI DI GESTIONE DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE

Art. 17-bis

*Iniziative agevolabili*

1. Possono essere ammesse a contributo le seguenti iniziative, attuate in unità locali ubicate in Valle d'Aosta:

*a*) realizzazione di studi di valutazione di opportunità, costi e benefici dell'introduzione di sistemi di gestione della responsabilità sociale;

*b*) adozione di sistemi di gestione della responsabilità sociale;

*c*) certificazione della conformità dei sistemi di gestione della responsabilità sociale rispetto a norme nazionali o internazionali;

*d*) mantenimento della certificazione della conformità dei sistemi di gestione della responsabilità sociale limitatamente alla prima conferma della certificazione ottenuta.

2. I costi ammissibili per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, lettera a), riguardano:

a) consulenze esterne;

b) apporto professionale del personale dipendente, fino ad un massimo del 15 per cento della spesa complessiva ammessa a contributo.

3. I costi ammissibili per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, lettera b), riguardano:

a) consulenze esterne;

b) formazione del personale dipendente, compreso il costo orario;

c) acquisizione di programmi per elaboratore elettronico;

d) acquisto di norme tecniche;

e) apporto professionale del personale dipendente, fino ad un massimo del 15 per cento della spesa complessiva ammessa a contributo.

4. I costi ammissibili per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, lettere c) e d), riguardano interventi di organismi di certificazione accreditati.

5. La certificazione della conformità dei sistemi di gestione della responsabilità sociale deve essere effettuata da organismi accreditati dal sistema nazionale o da strutture equivalenti in ambito internazionale riconosciute dal sistema nazionale.

6. L'ottenimento della certificazione della conformità dei sistemi di gestione della responsabilità sociale è condizione necessaria per l'erogazione dei contributi previsti per l'adozione dei sistemi stessi.

#### Art. 17-ter.

##### *Entità massima dei contributi*

1. I contributi non possono comunque superare, per ciascuna impresa, i seguenti limiti di importo:

a) € 5.200 per le iniziative di cui all'art. 17bis, comma 1, lettera a);

b) € 26.000 per le iniziative di cui all'art. 17bis, comma 1, lettera b);

c) € 5.200 per le iniziative di cui all'art. 17bis, comma 1, lettera c);

d) € 2.600, in ragione di ogni anno, per le iniziative di cui all'art. 17-bis, comma 1, lettera d).

#### Art. 17-quater.

##### *Erogazione dei contributi*

1. L'erogazione dei contributi previsti per le iniziative di cui all'art. 17-bis, comma 1, lettera a), è disposta, sulla base dei costi effettivamente sostenuti, per metà ad avvenuta realizzazione dello studio di valutazione e per metà ad avvenuta certificazione della conformità del sistema.

2. L'erogazione dei contributi previsti per le iniziative di cui all'art. 17-bis, comma 1, lettera b), è disposta, sulla base dei costi effettivamente sostenuti, ad avvenuta certificazione della conformità del sistema.

3. L'erogazione dei contributi previsti per le iniziative di cui all'art. 17-bis, comma 1, lettere c) e d), è disposta, sulla base dei costi effettivamente sostenuti, ad avvenuta certificazione».

#### Art. 11.

##### *Modificazione all'art. 23*

1. Al comma 1, dell'art. 23, della legge regionale n. 31/2001, le parole:

«e 15» sono sostituite dalle seguenti: «, 15 e 17-bis».

#### Art. 12.

##### *Descrizione dei capitoli di spesa*

1. La descrizione del capitolo 46865, è così modificata:

«Contributi per la realizzazione di studi di valutazione e di sistemi per la gestione della qualità, dell'ambiente, della sicurezza e

della responsabilità sociale, per la loro certificazione, per la certificazione di prodotti nonché per il mantenimento delle certificazioni - settore industriale - legge regionale n. 31/2001».

2. La descrizione del capitolo 47570, è così modificata:

«Contributi per la realizzazione di studi di valutazione e di sistemi per la gestione della qualità, dell'ambiente, della sicurezza e della responsabilità sociale, per la loro certificazione, per la certificazione di prodotti nonché per il mantenimento delle certificazioni - settore artigianale - legge regionale n. 31/2001».

3. La descrizione del capitolo 47845, è così modificata:

«Contributi per la realizzazione di studi di valutazione e di sistemi per la gestione della qualità, dell'ambiente, della sicurezza e della responsabilità sociale, per la loro certificazione, per la certificazione di prodotti nonché per il mantenimento delle certificazioni - settore commerciale - legge regionale n. 31/2001».

4. La descrizione del capitolo 64340, è così modificata:

«Contributi per la realizzazione di studi di valutazione e di sistemi per la gestione della qualità, dell'ambiente, della sicurezza e della responsabilità sociale, per la loro certificazione, per la certificazione di prodotti nonché per il mantenimento delle certificazioni - settore turistico - legge regionale n. 31/2001».

5. La descrizione del capitolo 65300, è così modificata:

«Contributi per la realizzazione di studi di valutazione e di sistemi per la gestione della qualità, dell'ambiente, della sicurezza e della responsabilità sociale, per la loro certificazione, per la certificazione di prodotti nonché per il mantenimento delle certificazioni - settore alberghiero - legge regionale n. 31/2001».

6. La descrizione del capitolo 46880, è così modificata:

«Spese per la promozione di azioni di sensibilizzazione e di informazione sulle problematiche legate alla qualità, all'ambiente, alla sicurezza e alla responsabilità sociale».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle Aosta.

Aosta, 15 novembre 2004

PERRIN

04R0764

## REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

LEGGE PROVINCIALE 12 maggio 2004, n. 3.

**Approvazione del rendiconto generale della provincia per l'esercizio finanziario 2002.**

(Pubblicata nel suppl. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 24 del 15 giugno 2004)

(Omissis).

04R0489

**LEGGE PROVINCIALE 23 luglio 2004, n. 4.**

**Disposizioni in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della provincia di Bolzano per l'anno finanziario 2004 e per il triennio 2004-2006.**

*(Pubblicato nel suppl. straordinario n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 34 del 24 agosto 2004)*

**IL CONSIGLIO PROVINCIALE**

HA APPROVATO

**IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA**

PROMULGA

la seguente legge:

*Capo I*

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA**

**Art. 1.**

*Modifica delle autorizzazioni di spesa per l'anno finanziario 2004 e per il triennio 2004-2006*

1. Alle autorizzazioni di spesa per l'anno finanziario 2004, di cui all'art. 2, comma 1, della legge provinciale 8 aprile 2004, n. 1, sono apportate le modifiche indicate nell'allegata tabella A.

2. Alle autorizzazioni di spesa per il triennio 2004-2006, di cui all'art. 2, comma 2, della legge provinciale 8 aprile 2004, n. 1, sono apportate le modifiche indicate nell'allegata tabella B.

**Art. 2.**

*Modifica della dotazione dei fondi per la finanza locale*

1. La dotazione del fondo per investimenti di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, stabilita per l'anno finanziario 2004 con l'art. 3 della legge provinciale 8 aprile 2004, n. 1, è aumentata di 53.789.596 euro (Unità previsionale di base - UPB 26200).

2. La dotazione del fondo perequativo, di cui all'art. 1, comma 2, lettera d) della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, stabilita per l'anno finanziario 2004 con l'art. 3 della legge provinciale 8 aprile 2004, n. 1, è diminuita di 295.596 euro (Unità previsionale di base - UPE 26100).

**Art. 3.**

*Acquisto quote di fondo comune di investimento mobiliare di tipo chiuso*

1. La giunta provinciale è autorizzata a disporre l'acquisto di quote del fondo comune di investimento mobiliare di tipo chiuso «MC2 Impresa», per una spesa massima a carico dell'esercizio finanziario 2004 di 2 milioni di euro (UPB 27200).

**Art. 4.**

*Copertura perdite dell'esercizio 2003 delle aziende sanitarie*

1. L'autorizzazione di spesa a carico del bilancio dell'esercizio finanziario 2004, di cui all'art. 5 della legge provinciale 8 aprile 2004, n. 1, è aumentata di 6,7 milioni di euro (UPB 10100).

**Art. 5.**

*Modifica della legge provinciale 29 gennaio 1996, n. 2, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1996 e per il triennio 1996-1998 (legge finanziaria 1996)».*

1. L'art. 5 della legge provinciale 29 gennaio 1996, n. 2, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 5 (Garanzia fideiussoria a favore del Mediocredito Trentino-Alto Adige). — 1. La giunta provinciale è autorizzata a prestare garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 1944, comma 1, del codice civile per un importo massimo di 20.658.276 euro, a garanzia del pieno e

puntuale adempimento delle obbligazioni di natura pecuniaria e finanziaria assunte dal Mediocredito Trentino-Alto Adige nei confronti della Banca europea per gli investimenti (BEI).

2. Qualora a seguito della prestata fideiussione la provincia abbia dovuto procedere a pagamenti per inadempimento del Mediocredito Trentino-Alto Adige, la giunta provinciale eserciterà il regresso contro il medesimo istituto ai sensi dell'art. 1950 del codice civile.

3. La copertura degli eventuali oneri derivanti dai rischi conseguenti alla concessione della garanzia fideiussoria ha luogo con i fondi stanziati annualmente nel bilancio provinciale ai sensi dell'art. 30 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1 (UPB 27215)».

**Art. 6.**

*Copertura finanziaria*

1. Alla copertura delle maggiori spese per complessivi 256.149.050 euro a carico dell'esercizio finanziario 2004, derivanti dall'art. 1, commi 1 (tabella A) e 2 (tabella B), nonché dagli articoli 2, 3 e 4, non compensate da minori spese, si provvede mediante corrispondente quota delle maggiori entrate iscritte in bilancio con la connessa legge di assestamento.

2. Alla copertura dei maggiori oneri per complessivi 10.480.000 euro, derivanti dall'art. 1, commi 1 (annualità dei limiti d'impegno della tabella A) e 2 (tabella B), a carico del biennio 2005-2006, si provvede con le entrate iscritte nel bilancio pluriennale 2004-2006 con la connessa legge di assestamento.

*Capo II*

**ALTRE DISPOSIZIONI**

**Art. 7.**

*Modifiche della legge provinciale 10 luglio 1996, n. 15, recante «Esame di tecnico del commercio e sostegni a favore dei soggiorni formativi fuori provincia».*

1. Il comma 3 dell'art. 7 della legge provinciale 10 luglio 1996, n. 1, è così sostituito:

«3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi con decreto dell'assessore provinciale competente in materia di diritto allo studio, previo parere della commissione di cui all'art. 9».

2. Il comma 1 dell'art. 9 della legge provinciale 10 luglio 1996, n. 15, e successive modifiche, è così sostituito:

«1. Le domande di contributo sono sottoposte all'esame di una commissione, che esprime parere in ordine all'opportunità della concessione di un contributo e al suo ammontare. La commissione è composta:

a) dall'assessore provinciale competente in materia di formazione professionale tedesca e ladina o da un funzionario della formazione professionale tedesca e ladina da esso delegato, quale presidente;

b) da un funzionario della ripartizione provinciale formazione professionale italiana e uno della ripartizione formazione professionale tedesca e ladina;

c) da un funzionario della ripartizione provinciale diritto allo studio».

**Art. 8.**

*Modifiche della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, recante «Norme in materia di bilancio e contabilità della provincia autonoma di Bolzano»*

1. Il comma 2 dell'art. 8 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, è così sostituito:

«2. Per l'acquisto o la realizzazione di opere pubbliche o altri interventi e progetti la cui realizzazione si protragga per più esercizi finanziari, con legge provinciale può essere autorizzata la stipulazione di contratti o comunque l'assunzione di impegni a carico di più esercizi, fino ad un massimo di cinque anni, nei limiti dell'intera spesa autorizzata, determinando la quota di spesa a carico del bilancio in corso e la copertura riferita al bilancio pluriennale. La legge finanziaria annuale, nei limiti dell'autorizzazione complessiva, può rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati e la relativa copertura riferita al bilancio pluriennale, tenuto conto anche degli impegni già assunti negli esercizi precedenti».



2. Dopo il comma 7 dell'art. 48 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. i, è inserito il seguente comma:

«7-bis. Per spese per l'attuazione di progetti e iniziative realizzate del tutto o in parte con il finanziamento pluriennale dell'Unione europea, gli impegni possono essere estesi a carico degli esercizi successivi ricompresi nei relativi periodi di programmazione, nei limiti delle quote annue di spesa stabilite dai corrispondenti piani di finanziamento pluriennale».

#### Art. 9.

*Modifiche della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, recante «Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della provincia per l'anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000 e norme legislative collegate».*

1. Dopo il comma 2 dell'art. 8 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

«3. Nell'ipotesi di perdita di possesso del veicolo per furto o di radiazione dello stesso per esportazione all'estero o rottamazione, avvenuti successivamente al 1° gennaio 2005 ed entro il termine utile di pagamento della tassa, la stessa non è dovuta, purché la perdita di possesso o la radiazione siano state annotate nel Pubblico registro automobilistico».

2. Dopo il comma 4 dell'art. 21-*quater* della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

«5. Le spese e i compensi per la notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione o di irrogazione di sanzioni a seguito di accertamento delle violazioni in materia di tributi provinciali sono ripetibili nei confronti dei destinatari degli atti notificati, secondo modalità da determinarsi con decreto dell'assessore provinciale competente in materia di finanze».

#### Art. 10.

*Modifiche della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, recante «Espropriazioni per causa di pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale».*

1. I commi 3 e 4 dell'art. 1 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, sono così sostituiti:

«3. Sono opere e interventi di pubblica utilità, agli effetti della presente legge, quelli di cui all'art. 32-*bis* e quelli che vengono espressamente dichiarati tali per norma di legge speciale o con provvedimento dell'autorità competente ai sensi della normativa vigente in materia.

4. Per le opere e gli interventi da eseguirsi dalla provincia e dai comuni, l'approvazione dei relativi progetti tecnici secondo la vigente normativa equivale a dichiarazione di pubblica utilità, di indifferibilità e di urgenza di tutte le opere, impianti e lavori in essi previsti».

2. Il comma 3 dell'art. 5 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, è così sostituito:

«3. Nel decreto sono indicati, a pena di nullità, i termini entro i quali devono essere compiute le espropriazioni o costituite le servitù coattive, rispettivamente iniziati e ultimati i relativi lavori, salvo che si tratti di interventi di pubblica utilità senza esecuzione di lavori».

#### Art. 11.

*Modifica della legge provinciale 12 giugno 1980, n. 16 recante «Amministrazione dei beni di uso civico»*

1. Dopo il comma 2 dell'art. 1 della legge provinciale 12 giugno 1980, n. 16, e successive modifiche, viene inserito il seguente comma:

«2-bis. Qualora l'amministrazione dei beni di uso civico appartenenti al comune sia affidata alla giunta comunale, questa può essere svolta attraverso il bilancio del comune. La deliberazione concernente l'approvazione del piano di gestione e del rendiconto annuale del comune viene trasmessa, insieme a un estratto dei capitoli riguardanti gli usi civici, alla giunta provinciale per il relativo controllo».

#### Art. 12.

*Modifica della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, recante «Ordinamento dell'azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo».*

1. L'art. 5 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 5 (*Lavori in favore di terzi*). — 1. All'azienda, previa autorizzazione della giunta provinciale, può essere affidata, compatibilmente con l'attuazione del proprio programma annuale o pluriennale, l'esecuzione di altri lavori, anche diversi da quelli specificati nell'art. 8, quando ricorrono particolari esigenze, per conto delle altre ripartizioni o aziende provinciali, dei comuni, delle comunità comprensoriali, dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario nonché dei concessionari di esercizio di infrastrutture per il trasporto destinate al pubblico servizio, previa anticipazione dei fondi».

#### Art. 13.

*Modifiche della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13 recante «legge urbanistica provinciale»*

1. Il comma 3 dell'art. 48 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

«3. È consentito a imprese l'affitto, la locazione o il comodato di non più del 15 per cento dell'area assegnata o del volume edilizio ivi realizzato. Nel caso di un'assegnazione aggiuntiva l'area complessiva, così come il volume edilizio ivi realizzato, non possono essere affittati, locati o dati in comodato per un periodo di dieci anni dalla data della delibera di assegnazione aggiuntiva. In caso di inosservanza di tali disposizioni l'assegnatario deve versare all'ente assegnante un importo a titolo di sanzione, corrispondente a un quinto del prezzo di assegnazione complessivamente corrisposto. L'assegnatario deve in ogni caso produrre all'ente assegnante copia autentica del relativo contratto».

2. Nel secondo periodo del comma 13 dell'art. 48 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, dopo le parole: «diritti reali» sono inserite le parole: «- ad esclusione dei diritti di garanzia per finanziamenti assunti per la costruzione dell'appartamento stesso -».

#### Art. 14.

*Modifica della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, recante «Istituzione della ripartizione provinciale Beni culturali e modifiche ed integrazioni alle leggi provinciali 25 luglio 1970, n. 16 e 19 settembre 1973, n. 37».*

1. Dopo l'art. 5-*quater* della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

«Art. 5-*quinqües* (*Esclusione dal diritto di prelazione e dall'obbligo di denuncia*). — 1. Il diritto di prelazione di cui agli articoli 60, 61 e 62 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non trova applicazione nel caso di trasferimento della proprietà in seguito a successione aziendale entro il quarto grado di parentela in immobili soggetti a tutela storico-artistica e facenti parte di un maso chiuso.

2. Per gli immobili di cui al comma 1 non trova applicazione l'obbligo di denuncia di cui all'art. 59 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

#### Art. 15.

*Modifica della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 12, «Disposizioni relative agli insegnanti e ispettori per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole elementari e secondarie nonché disposizioni relative allo stato giuridico del personale insegnante».*

1. Dopo il comma 4 dell'art. 20 della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 12, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

«5. Fino all'approvazione della legge provinciale di cui all'art. 2, comma 6, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito in legge con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, per l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie permanenti provinciali e l'attribuzione del relativo punteggio, trovano applicazione le disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale, valutando i servizi di cui al punto B.3), lettera h), della tabella prevista dall'art. 1, comma 1, del predetto decreto-legge, in misura doppia esclusivamente quelli prestati negli istituti penitenziari».

## Art. 16.

*Modifica della legge provinciale 9 aprile 1996, n. 8, recante «Provvedimenti in materia di assistenza all'infanzia»*

1. Dopo l'art. 1 della legge provinciale 9 aprile 1996, n. 8, è inserito il seguente articolo:

«Art. 1-bis (*Microstrutture per bambini tra zero e 36 mesi e servizi diurni per bambini in età prescolare e scolare fino a otto anni*). — 1. La provincia autonoma di Bolzano è altresì autorizzata ad assegnare contributi per spese correnti ai comuni per la realizzazione e gestione sul territorio provinciale di microstrutture per bambini tra zero e 36 mesi, nonché per servizi diurni per bambini in età prescolare e scolare fino a otto anni.

2. La microstruttura è un servizio socioeducativo per la prima infanzia, destinato a bambini in età fra zero e 36 mesi, volto a favorire il benessere e la crescita armoniosa dei bambini, assicurando nel contempo alla famiglia un adeguato sostegno nei compiti educativi, al fine anche di conciliare al meglio esigenze lavorative e familiari, nel quadro di un completo sistema di sicurezza sociale.

3. Il servizio diurno per bambini in età prescolare e scolare fino a otto anni assolve alle medesime funzioni previste per la microstruttura di cui al comma 2 e viene ad integrare la rete attualmente esistente di scuole per l'infanzia e scuole elementari. Il servizio dovrà essere organizzato in gruppi omogenei per età.

4. Le caratteristiche strutturali e di funzionamento dei servizi sono definite con apposito regolamento di esecuzione.

5. I contributi per il finanziamento dei servizi di cui al comma 2 sono erogati ai sensi dell'art. 20-bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13. L'ammontare del contributo verrà determinato sulla base delle spese di gestione ammesse a contributo, dedotta la quota a carico degli utenti. L'ammontare del contributo provinciale non potrà comunque essere superiore alla quota direttamente a carico del comune gestore».

2. La rubrica dell'art. 2 della legge provinciale 9 aprile 1996, n. 8, è così sostituita: «Contributi per il servizio di assistenza domiciliare all'infanzia».

## Art. 17.

*Modifica della legge provinciale 13 novembre 1995, n. 22 recante «Disposizioni in materia di sanità»*

1. L'art. 7 della legge provinciale 13 novembre 1995, n. 22, è così sostituito:

«Art. 7 (*Premio mensile di operosità per pazienti psichiatrici*). — 1. Le aziende sanitarie possono assegnare ai soggetti assistiti dai propri servizi psichiatrici, che svolgono attività a scopo ergoterapeutico presso le strutture delle aziende, quale stimolo alla terapia occupazionale e comportamentale, un premio differenziato mensile di operosità. La giunta provinciale provvede annualmente a fissare sia l'entità dei premi di operosità che i tipi di attività, per i quali i premi possono essere concessi».

## Art. 18.

*Modifiche della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7 recante «Riordinamento del servizio sanitario provinciale»*

1. I commi 1, 2 e 4 dell'art. 39 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, sono così sostituiti:

«1. L'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, trova applicazione nel rispetto delle statuizioni di cui all'art. 40 della legge regionale 31 ottobre 1969, n. 10. Spettano alla giunta provinciale i poteri per il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione, alla ristrutturazione, all'ampliamento, alla trasformazione, al trasferimento e all'esercizio di strutture sanitarie private di ricovero per pazienti acuti e post-acuti, strutture sanitarie private ambulatoriali, comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, nonché di strutture sanitarie e socio-sanitarie residenziali. Spettano altresì alla giunta provinciale i poteri per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie che effettuino prestazioni di chirurgia ambulatoriale o procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, degli studi dei professionisti sanitari che intendono accreditarsi e degli studi dei professionisti per i quali la giunta provinciale individua la necessità di un'autorizzazione. L'attività dei professionisti sanitari non soggetti ad autorizzazione è però soggetta a comunicazione.

2. La giunta provinciale determina i requisiti di idoneità e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione, nonché le procedure diagnostiche e terapeutiche di cui al comma 1, per le quali gli studi professionali devono essere autorizzati. Individua inoltre le modalità per la comunicazione dell'attività degli studi non soggetti ad autorizzazione.

4. Le strutture sanitarie private accreditate, che stipulano un accordo contrattuale con un'azienda sanitaria, devono garantire l'uso della lingua italiana e della lingua tedesca e, nelle strutture site nell'area linguistica ladina, della lingua ladina, al fine di rispondere meglio alle esigenze della popolazione assistita nel rispetto delle statuizioni di cui all'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, e successive modifiche».

2. L'art. 40 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, è così sostituito:

«Art. 40 (*Soggetti pubblici erogatori di prestazioni sanitarie*). — 1. La giunta provinciale determina i requisiti di idoneità e le procedure per il rilascio ai soggetti pubblici dell'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie. Determina inoltre i requisiti di idoneità e le procedure per il rilascio dell'accreditamento ai soggetti pubblici».

## Art. 19.

*Modifica della legge provinciale 27 ottobre 1988, n. 41, recante «Riorganizzazione dei servizi di tutela dell'ambiente e del lavoro»*

1. Dopo l'art. 25-bis della legge provinciale 27 ottobre 1988, n. 41, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

«Art. 25-ter (*Formazione in materia di pronto soccorso*). — 1. La provincia autonoma di Bolzano disciplina con regolamento le modalità e i criteri per il riconoscimento della formazione in materia di pronto soccorso ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettere b) e c), e dell'art. 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche».

## Art. 20.

*Modifica della legge provinciale 4 marzo 1996, n. 6, recante «Provvidenze per la costruzione e l'ammodernamento degli impianti a fune»*

1. Il comma 6 dell'art. 1 della legge provinciale 4 marzo 1996, n. 6, è così sostituito:

«6. All'atto di erogazione della prima oppure unica rata di contributo, i beneficiari, esclusi gli enti pubblici e i destinatari delle agevolazioni finanziarie per l'acquisto di apparecchiature di emissione e lettura dei titoli di viaggio, «devono dimostrare l'avvenuto apporto di capitale proprio per un importo pari al 50 per cento del contributo concesso».

## Art. 21.

*Modifica della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, recante «Disciplina dei servizi di trasporto pubblico di persone»*

1. L'art. 2 della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 2 (*Servizi autorizzati*). — 1. L'assessore provinciale competente può autorizzare nuovi servizi di trasporto per esigenze temporanee, per l'accertamento del traffico su nuovi percorsi o per la sperimentazione di nuove modalità di esercizio.

2. Per i servizi di cui al comma 1 la giunta provinciale può concedere interventi finanziari nei limiti della differenza tra costi di produzione dei servizi e proventi del traffico.

3. Su domanda di comuni o di altri enti, l'assessore provinciale competente può autorizzare nuovi servizi di trasporto di interesse comunale o intensificazioni di servizi esistenti, individuando il concessionario al quale affidare il servizio, tenuto conto delle esigenze di integrazione tecnico-gestionale dei servizi svolti nella stessa area o in aree adiacenti. Le imprese che esercitano tali servizi possono usufruire del contributo ordinario di esercizio determinato con le modalità previste dal comma 7 dell'art. 13. In ogni caso non si applicano i contributi integrativi previsti dall'art. 17.

4. Su domanda di soggetti pubblici o privati, l'assessore provinciale competente può autorizzare servizi di interesse turistico da affidarsi ad imprese di trasporto concessionarie e non.

5. Il decreto di autorizzazione di servizi di cui ai commi 3 e 4 deve riportare gli estremi della convenzione stipulata tra la parte richiedente il servizio e l'impresa di trasporto. Nella convenzione deve essere prevista la corresponsione all'impresa che esercita il servizio dell'eventuale differenza tra il costo del servizio stesso e i proventi del traffico, ivi compresi i contributi eventualmente spettanti. Il costo dei servizi deve risultare da un preventivo analitico, che costituisce parte integrante della convenzione».

Art. 22.

*Modifica della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, recante «Riordinamento della struttura dirigenziale della provincia Autonoma di Bolzano»*

1. All'allegato *a)* della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, la denominazione della ripartizione di cui al numero 38 è così sostituita: «38 Mobilità».

Art. 23.

*Modifica della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, recante «Ordinamento forestale»*

1. Nella legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, dopo il capo V del titolo II è inserito il seguente capo:

«Capo VI

MATERIALI FORESTALI DI MOLTIPLICAZIONE

«Art. 30-bis (Commercializzazione). — 1. La provincia autonoma di Bolzano con regolamento di esecuzione disciplina la commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione, di cui alla direttiva 1999/105/CE del consiglio dell'Unione europea del 22 dicembre 1999.

2. La funzione di organismo ufficiale di cui all'art. 2, paragrafo 1, lettera *k)*, della direttiva 1999/105/CE nell'ambito della provincia autonoma di Bolzano è esercitata dalla ripartizione provinciale foreste.

3. Chiunque produce, detiene per vendere, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione materiale forestale di moltiplicazione senza la licenza soggiace alla comminazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000.

4. Chiunque omette di tenere per ogni sito produttivo la consistenza dei materiali di moltiplicazione e la registrazione accurata delle uscite ed entrate degli stessi soggiace alla comminazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000.

5. Chiunque tiene irregolarmente le registrazioni delle entrate e uscite dei materiali di moltiplicazione od omette la comunicazione alla ripartizione provinciale foreste della consistenza dei materiali di moltiplicazione presente nelle proprie unità produttive, soggiace alla comminazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 1.200.

6. Chiunque acquista, distribuisce, commercia, trasporta materiali di moltiplicazione forestale non separati in lotti identificati, o comunque senza poterne dimostrare la provenienza o l'identità clonale, soggiace alla comminazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 a euro 300, con un minimo in ogni caso di 100 euro, per ogni kg o frazione di kg di sementi, per ogni ettolitro o frazione di ettolitro di strobili, infruttescenze e frutti, per ogni centinaia o frazione di centinaia di postime o parti di piante.

7. Il personale addetto alle funzioni di controllo, che accerta l'infrazione, può procedere al sequestro e alla distruzione, a carico del trasgressore, del materiale forestale di moltiplicazione. A carico del trasgressore vanno poste anche le eventuali spese d'analisi effettuate dagli istituti incaricati.

8. Nel caso di reiterazione delle violazioni indicate ai commi 4, 5 e 6, il direttore della Ripartizione provinciale Foreste può disporre la sospensione della licenza per un periodo compreso tra 2 e 5 anni».

Art. 24.

*Modifica della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, recante «Disposizioni relative all'incentivazione in agricoltura»*

1. Il testo italiano della lettera *k)* del comma 1 dell'art. 4 della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, e successive modifiche, è così sostituito:

«*k)* rimozione dei danni causati da calamità naturali o avverse condizioni atmosferiche e difesa passiva attraverso assicurazione».

Art. 25.

*Modifica della legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10, recante «Disposizioni urgenti nel settore dell'agricoltura»*

1. Dopo l'art. 5-sexies della legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

«Art. 5-septies (Organizzazioni di produttori). — 1. La provincia autonoma di Bolzano con regolamento di esecuzione disciplina le modalità e i criteri per il riconoscimento, il controllo e la vigilanza delle organizzazioni di produttori di cui all'art. 26 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228».

Art. 26.

*Modifica della legge provinciale 4 settembre 1976, n. 40, recante «Esercizio da parte della provincia Autonoma di Bolzano delle funzioni amministrative in materia di utilizzazione di acque pubbliche ed in materia di impianti elettrici».*

1. Dopo il comma 8 dell'art. 13-bis della legge provinciale 4 settembre 1976, n. 40, e successive modifiche, viene aggiunto il seguente comma:

«9. Le disposizioni per la concessione di contributi previsti dalla legge provinciale 8 novembre 1974, n. 18, non si applicano per le acque minerali di cui al presente articolo».

Art. 27.

*Modifiche della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, recante «Tutela del paesaggio»*

1. Il comma 2 dell'art. 9 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:

«2. La composizione del collegio deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici come risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione nella provincia, fatta salva la possibilità di accesso agli appartenenti al gruppo linguistico ladino. Il collegio è validamente costituito con la presenza di tutti i membri e decide a maggioranza di voti. Ciascun membro è sostituito in caso di assenza da un membro supplente. In caso di parità di voti decide quello del presidente».

2. Il comma 5 dell'art. 18 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:

«5. Per l'esecuzione di lavori di mantenimento del quadro paesaggistico in zone tutelate l'amministrazione provinciale può concedere premi incentivati».

Art. 28.

*Modifica della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61, recante «Norme per la tutela del suolo da inquinamenti e per la disciplina della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi e semisolidi».*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 10-bis della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61, e successive modifiche, vengono aggiunti i seguenti commi 2, 3, 4, 5 e 6:

«2. L'approvazione di cui al comma 1 comporta la dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e indifferibilità, e sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, le intese, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente anche ai fini urbanistici per la realizzazione e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto di bonifica.

3. Il completamento degli interventi previsti dai progetti di bonifica è attestato da apposita certificazione rilasciata dall'agenzia.

4. La giunta provinciale emana norme tecniche, con le quali definisce:

a) i limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli, delle acque superficiali e delle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti;

b) le modalità di individuazione dei siti inquinati e potenzialmente inquinati;

c) i criteri generali per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati e per la redazione dei progetti di bonifica, con l'individuazione delle tipologie di progetti non soggetti ad autorizzazioni, i tempi di esecuzione dei lavori nonché le modalità di spostamento dei rifiuti all'interno del singolo sito, anche se provenienti da aree distinte.

5. La giunta provinciale, su proposta dell'ufficio gestione rifiuti e sentiti i comuni interessati, approva un piano - anche articolato in stralci - relativo ai siti inquinati e potenzialmente inquinati, indicando per ciascuno di essi le opere da effettuare, i controlli successivi alla bonifica, i relativi costi e i tempi di realizzazione previsti, in relazione alle necessità di tutela ambientale. I progetti di bonifica relativi agli interventi previsti nel piano vengono approvati secondo le modalità di cui al comma 1.

6. In attesa dell'emanazione delle disposizioni tecniche di cui al comma 4 e dell'approvazione del piano di cui al comma 5 vengono individuati i siti inquinati di cui all'allegato 1, che possono essere composti anche da diverse aree, per i quali vengono confermati i provvedimenti presi, anche agli effetti del comma 2. L'approvazione del sito di interesse nazionale resta disciplinato dalla normativa statale».

2. Dopo l'art. 25 della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61, è aggiunto l'allegato C della presente legge, avente il seguente titolo: «Allegato 1 - Siti inquinati».

#### Art. 29.

##### *Abrogazioni*

1. Sono abrogati:

a) l'art. 25-*bis* della legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87, e successive modifiche;

b) l'art. 6-*bis* della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 5, e successive modifiche;

c) il comma 6 dell'art. 17 della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, e successive modifiche;

d) l'intero tetto dopo la parola: «industria» nella seconda lineetta del comma 1 dell'art. 3 della legge provinciale 10 novembre 1976, n. 44;

e) l'art. 34 della legge provinciale 8 aprile 2004, n. 1;

f) il comma 1 dell'art. 6 della legge provinciale 28 luglio 2003, n. 12;

g) la legge provinciale 17 agosto 1984, n. 8, e successive modifiche;

h) l'art. 19 della legge provinciale 21 agosto 1992, n. 34;

i) il comma 2 dell'art. 3 della legge provinciale 7 gennaio 1997, n. 9;

j) l'art. 6 della legge provinciale 27 novembre 1967, n. 15;

k) gli articoli 12, 13 e 17 della legge provinciale 7 ottobre 1955, n. 3;

l) la legge provinciale 22 gennaio 1975, n. 4.

#### Art. 30.

##### *Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 23 luglio 2004

DURNWALDER

(*Omissis*)

04R0700

LEGGE PROVINCIALE 23 luglio 2004, n. 5.

**Assestamento del bilancio di previsione della Provincia di Bolzano per l'anno finanziario 2004 e per il triennio 2004-2006.**

(Pubblicato nel suppl. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 31 del 3 agosto 2004)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

##### *Variazioni alle previsioni di entrata*

1. Nello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2004 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella A.

2. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare delle entrate del bilancio 2004 aumenta di 302 milioni e 900 mila euro.

#### Art. 2.

##### *Variazioni alle previsioni di spesa*

1. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2004 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella B.

2. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare delle spese del bilancio 2004 aumenta di 302 milioni e 900 mila euro.

#### Art. 3.

##### *Fondi globali*

1. È approvata l'allegata tabella C, sostitutiva dell'allegato n. 3 del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2004, contenente l'elenco dei provvedimenti legislativi che si prevedono di finanziare con il fondo globale per oneri di spesa corrente derivanti da provvedimenti legislativi (Unità previsionale di base - UPB 27115).

#### Art. 4.

##### *Variazioni di bilancio compensative: integrazione dell'allegato 5*

1. Alle unità previsionali di base e capitoli della spesa per il personale del bilancio di previsione e del relativo piano di gestione 2004, per i quali possono essere disposte variazioni compensative tra gli stanziamenti ai sensi dell'art. 23, comma 1, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, sono aggiunti i seguenti: «UPB 28105 (capitoli 28105.00 e 28105.05)».

#### Art. 5.

##### *Variazioni al bilancio pluriennale 2004-2006*

1. Le variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004, di cui agli articoli 1 e 2, si intendono apportate anche alle previsioni del bilancio pluriennale 2004-2006.

2. Nel bilancio pluriennale 2004-2006 sono introdotte, relativamente alle previsioni per il biennio 2005-2006, le variazioni indicate nell'allegata tabella D.

#### Art. 6.

##### *Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 23 luglio 2004

DURNWALDER

(*Omissis*)

04R0701

LEGGE PROVINCIALE 19 ottobre 2004, n. 6.

**Disposizioni in materia di sanatoria di violazioni edilizie.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige, n. 44 del 2 novembre 2004)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Ambito di applicazione*

1. Le disposizioni di cui al capo II della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 4, e successive modifiche, si applicano alle opere abusive che risultino ultimate in zone edificabili e nel verde agricolo entro il 31 marzo 2003, consistenti in ampliamenti di edifici. La sanatoria è ammessa entro il limite massimo di 200 metri cubi per ogni richiedente nonché, per gli ampliamenti riguardanti parti comuni della costruzione, nella misura non superiore al 20 per cento della volumetria della costruzione originaria ed entro il limite massimo di 500 metri cubi riferiti all'edificio.

2. Dalla sanatoria sono escluse le nuove costruzioni.

3. Entro il limite massimo di 200 metri cubi per ogni richiedente è sanabile il cambiamento della destinazione d'uso di vani esistenti. Anche per i cambiamenti di destinazione d'uso effettuati, anche senza interventi edilizi, prima dell'entrata in vigore della legge provinciale 23 giugno 1992, n. 21, la sanatoria è ammissibile solo mediante concessione edilizia in sanatoria ai sensi della presente legge.

4. Possono comunque conseguire la concessione edilizia in sanatoria le opere ultimate prima del 24 ottobre 1973 data di entrata in vigore della legge provinciale 20 settembre 1973, n. 38. Le possibilità di ampliamento e cambiamento di destinazione d'uso di cui all'art. 107 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, non si applicano alle opere di cui al presente comma.

Art. 2.

*Tipologie di opere sanabili*

1. Entro i limiti di cui alla presente legge, possono conseguire la concessione edilizia in sanatoria le tipologie di opere abusive di cui all'allegato 1.

2. Le opere abusive realizzate su aree soggette a vincolo possono conseguire la concessione edilizia in sanatoria, previo parere favorevole dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo.

Art. 3.

*Opere non sanabili*

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 26 e 27 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 4, e successive modifiche, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora:

a) siano state eseguite dal proprietario o da un suo avente causa condannato con sentenza definitiva, per i delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale o da terzi per suo conto;

b) non sia data la disponibilità di concessione onerosa dell'area di proprietà dello Stato o degli enti pubblici territoriali;

c) non siano state rispettate le distanze stabilite dallo strumento urbanistico approvato o adottato o da disposizioni di legge, fatte salve le deroghe previste dalla legge stessa;

d) l'abuso edilizio abbia per oggetto, nelle zone produttive e nel verde agricolo, la destinazione di vani al commercio al dettaglio nei casi non consentiti dalla legge;

e) limitatamente ai comuni dichiarati dalla giunta provinciale ad alta tensione abitativa, l'abuso edilizio abbia per oggetto la trasformazione della destinazione d'uso da «abitazione» in una destinazione d'uso diversa;

f) siano state violate le disposizioni sull'obbligo di convenzionamento delle abitazioni.

Art. 4.

*Termini*

1. I termini di cui al capo II della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 4, e successive modifiche, ove non disposto diversamente dalla presente legge, si intendono riferiti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

*Domanda*

1. La domanda di concessione edilizia in sanatoria con l'attestazione del pagamento dell'anticipazione dell'oblazione e del contributo di concessione è presentata al comune territorialmente competente a pena di decadenza entro il 10 dicembre 2004 unitamente alle dichiarazioni prescritte e alla documentazione di cui all'art. 7, comma 1.

Art. 6.

*Versamento dell'oblazione e del contributo di concessione*

1. Presupposto per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria è il pagamento a titolo di oblazione della somma di cui all'allegato 2 nonché del contributo di concessione maggiorato.

2. La parte del contributo di concessione commisurata all'incidenza delle spese di urbanizzazione è dovuta nella misura stabilita dal comune nel regolamento sulla riscossione del contributo di urbanizzazione.

3. La quota parte del contributo di concessione afferente al costo di costruzione corrisponde, per le opere esenti dal contributo sul costo di costruzione, al 150 per cento e, per le opere soggette al contributo sul costo di costruzione, al doppio dell'importo massimo del contributo sul costo di costruzione di cui all'art. 75, comma 1, della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche.

4. Qualora si tratti di opere che non formano cubatura ma esclusivamente superficie coperta e che in base alle disposizioni della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, sono esenti sia dal contributo di urbanizzazione che dal contributo sul costo di costruzione, il contributo di concessione corrisponde all'importo pari al 2 per cento del costo di costruzione convenzionale per metro quadrato, determinato semestralmente dalla giunta provinciale ai sensi dell'art. 73, comma 1, della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche.

5. Qualora si tratti di opere e modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume, è dovuto, a titolo di contributo di concessione, un importo fisso nella misura di 1.000,00 euro.

6. Per gli abusi edilizi consistenti nella trasformazione in via permanente di suolo inedificato è dovuto, a titolo di contributo di concessione, per ogni metro quadrato di area trasformata un importo pari all'1 per cento del costo di costruzione convenzionale, determinato semestralmente dalla giunta provinciale ai sensi dell'art. 73, comma 1, della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche.

7. Per le opere ultimate prima del 1° settembre 1967 è dovuto, a titolo di contributo di concessione, il contributo di urbanizzazione determinato dal comune. Per le opere ultimate nel periodo che intercorre fra il 1° settembre 1967 e il 24 ottobre 1973, sono dovuti, a titolo di contributo di concessione, il contributo di urbanizzazione determinato dal comune e l'importo massimo del contributo sul costo di costruzione di cui all'art. 75, comma 1, della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche.

8. Qualora si tratti delle tipologie di abuso di cui ai numeri 3, 4, 5 e 6 dell'allegato n. 1 che comportano un cambiamento di destinazione d'uso, dall'importo determinato ai sensi dei commi 2, 3, 4 e 7 possono essere detratti gli importi dei contributi di concessione già versati al comune per la stessa opera.

9. Il versamento dei contributi di concessione deve essere effettuato in unica soluzione. La relativa attestazione va allegata alla domanda.

10. L'oblazione può essere pagata in tre soluzioni. All'atto della presentazione della domanda deve essere allegata l'attestazione del versamento del 30 per cento dell'oblazione costituente l'anticipazione.

11. Nel caso di oblazione di importo fisso o comunque inferiore a tali importi, l'oblazione va versata per intero. Il versamento deve comunque essere effettuato nella misura minima di 1.700,00 euro, qualora l'importo complessivo sia superiore a tale cifra, ovvero per intero qualora l'importo dell'oblazione sia inferiore a tale cifra.

12. L'importo residuo dell'oblazione deve essere versato per importi uguali; la seconda rata scade entro il 20 dicembre 2004, la terza rata entro il 30 dicembre 2004.

#### Art. 7.

##### *Documentazione*

1. La domanda per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) dichiarazione del richiedente resa ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 31 luglio 1993, n. 13, con allegata documentazione fotografica, dalla quale risulti la descrizione delle opere per le quali si chiede la concessione edilizia in sanatoria e il relativo stato dei lavori;

b) qualora l'opera abusiva superi i 450 metri cubi, da una perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere e una certificazione redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione attestante l'idoneità statica delle opere eseguite;

c) dichiarazione del richiedente resa ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 31 luglio 1993, n. 13, di non avere carichi pendenti in relazione ai delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale.

2. Entro il 31 marzo 2005 la domanda per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria deve essere integrata dalla documentazione prescritta dal regolamento edilizio comunale per le domande di concessione edilizia.

3. La domanda per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria deve essere integrata entro il 30 giugno 2005 dalla seguente documentazione:

a) denuncia in catasto dell'immobile oggetto di illecito edilizio, e dalla documentazione relativa all'attribuzione della rendita catastale e del relativo frazionamento;

b) denuncia ai fini dell'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modifiche;

c) ove dovute, dalle denunce ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'occupazione del suolo pubblico.

#### Art. 8.

##### *Effetti della presentazione della domanda*

1. Salvo quanto previsto dall'art. 11, comma 2, per i locali destinati ad abitazione, la presentazione nei termini della domanda per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria, l'oblazione interamente corrisposta, nonché il decorso di trentasei mesi dalla data da cui risulta il suddetto pagamento, producono gli effetti di cui all'art. 32, comma 2, della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 4.

#### Art. 9.

##### *Approvazione tacita*

1. Il pagamento del contributo di concessione, la presentazione della documentazione di cui all'art. 7, della denuncia in catasto, della denuncia ai fini dell'imposta comunale degli immobili, nonché ove dovute, delle denunce ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'occupazione del suolo pubblico, entro il 30 giugno 2005, nonché il decorso del termine di ventiquattro mesi da tale data senza l'adozione di un provvedimento negativo del comune, equivalgono a titolo abilitativo edilizio in sanatoria. Se nei termini previsti l'oblazione dovuta non è stata interamente corrisposta o è stata determinata in forma dolosamente inesatta, le costruzioni realizzate senza titolo abilitativo edilizio sono assoggettate alle sanzioni richiamate all'art. 34 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 4, e successive modifiche, all'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modifiche, nonché al capo VIII della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche.

#### Art. 10.

##### *Misura dell'oblazione*

1. Non si applicano le riduzioni dell'oblazione previste dalla legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 4, e successive modifiche, e dalla legge provinciale 22 giugno 1995, n. 15, e successive modifiche.

#### Art. 11.

##### *Effetti nei confronti di terzi*

1. Il rilascio della concessione edilizia in sanatoria non deve comportare limitazioni dei diritti di terzi.

2. Per le opere abusivamente realizzate, la concessione edilizia in sanatoria con la destinazione d'uso «abitazione» può essere rilasciata solamente quando i locali abbiano almeno le caratteristiche richieste dal regolamento di esecuzione alla legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, per gli interventi di risanamento di abitazioni.

#### Art. 12.

##### *Diritti e oneri*

1. Alla istruttoria della domanda di sanatoria si applicano i medesimi diritti e oneri previsti per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi per le medesime fattispecie di opere edilizie. Ai fini della istruttoria delle domande di sanatoria edilizia può essere determinato dall'amministrazione comunale un incremento dei predetti diritti e oneri fino ad un massimo del 100 per cento.

#### Art. 13.

##### *Norma transitoria*

1. Le modifiche apportate con la presente legge concernenti l'applicazione delle leggi provinciali 21 gennaio 1987, n. 4, e 22 giugno 1995, n. 15, non si applicano alle domande già presentate ai sensi delle predette leggi.

2. Le domande di concessione edilizia in sanatoria presentate in forza della normativa statale prima dell'entrata in vigore della presente legge si considerano presentate ai sensi e per gli effetti della presente legge.

#### Art. 14.

##### *Concessione edilizia in sanatoria e agevolazioni edilizie*

1. Il rilascio della concessione in sanatoria per opere abusive comportanti l'aumento della superficie abitabile massima consentita delle nuove abitazioni, per le quali sia stata concessa un'agevolazione edilizia provinciale, non determina la decadenza dall'agevolazione edilizia, qualora l'aumento della superficie abitabile non sia superiore al limite di cui all'art. 27, comma 2, lettera a), della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 4.

#### Art. 15.

##### *Norma finale*

1. Rimane ferma in ogni caso l'applicazione delle disposizioni statali concernenti gli effetti penali della presentazione delle domande.

#### Art. 16.

##### *Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 19 ottobre 2004

DURNWALDER

(Omissis).

04R0698

## REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
13 aprile 2004, n. 0122/Pres.

**Regolamento di esecuzione dell'art. 6 della legge regionale n. 6/2003 concernente gli interventi a sostegno delle locazioni. Approvazione.**

(Pubblicato nel suppl. straord. n. 7 al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia del 19 maggio 2004)

## IL PRESIDENTE

Premesso che l'art. 6 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 recante «Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica», dispone il sostegno alle locazioni a favore di soggetti non abbienti, volto a ridurre la spesa sostenuta dai beneficiari per il canone di locazione, nonché a favore di soggetti pubblici o privati che mettono a disposizione alloggi per i locatari meno abbienti;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431, concernente la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo ed in particolare l'art. 11 che ha istituito, presso il Ministero dei lavori pubblici, il fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;

Visto il decreto del Ministero dei lavori pubblici del 7 giugno 1999 relativo all'individuazione dei requisiti minimi dei conduttori per beneficiare dei contributi integrativi dei canoni di locazione e dei criteri per la loro determinazione;

Visto l'art. 12 della sopra citata legge regionale n. 6/2003 che dispone, tra l'altro, la predeterminazione con regolamento, previa acquisizione del parere vincolante della commissione consiliare competente, dei criteri e delle modalità ai quali l'amministrazione regionale deve attenersi per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni previste dalla medesima legge, nonché i requisiti degli operatori e dei beneficiari;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 153 di data 23 gennaio 2004 con la quale è stata autorizzata la presentazione del regolamento concernente gli interventi a sostegno delle locazioni alla IV commissione consiliare per l'acquisizione del relativo parere;

Dato atto che, ai sensi del citato art. 12 della legge regionale n. 6/2003, la IV commissione consiliare ha espresso nella seduta del 10 febbraio 2004 parere favorevole sul regolamento sopra indicato, giusta comunicazione di data 17 febbraio 2004, prot. n. 11/1311-04;

Ritenuto di adottare il «Regolamento di esecuzione dell'art. 6 della legge regionale n. 6/2003 concernente gli interventi a sostegno delle locazioni»;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 495 del 5 marzo 2004;

Atteso che con deliberazione della giunta regionale n. 1584 di data 23 maggio 2003 si è dato atto che i regolamenti relativi alla legge regionale n. 6/2003 vanno adottati unitariamente dopo la conclusione del loro iter procedurale, al fine di assicurare certezza normativa, tenuto conto che le leggi abrogate con l'entrata in vigore dei regolamenti stessi disciplinano congiuntamente vari settori dell'edilizia;

Dato atto che la IV commissione consiliare è stata informata nella seduta del 6 aprile 2004 della conclusione dell'iter istruttorio e procedurale dei regolamenti relativi alla legge regionale n. 6/2003, allegati alla comunicazione stessa, tra cui quello relativo agli interventi a sostegno delle locazioni;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Decreta:

È approvato il «Regolamento di esecuzione dell'art. 6 della legge regionale n. 6/2003 concernente gli interventi a sostegno delle locazioni» nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, in sostituzione del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 24 febbraio 2003, n. 050/Pres.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 13 aprile 2004

ILLY

ALLEGATO A

**Regolamento di esecuzione dell'art. 6 della legge regionale n. 6/2003 concernente gli interventi a sostegno delle locazioni**

Art. 1.

*O g g e t t o*

1. Il presente regolamento disciplina le azioni volte al sostegno delle locazioni, previste dall'art. 6 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica).

Art. 2.

*I n t e r v e n t i*

1. Gli interventi sono finanziati dal fondo per l'edilizia residenziale, di cui all'art. 11 della legge regionale n. 6/2003, nel quale confluiscono anche le risorse assegnate con il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dall'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo).

2. Le somme di cui al comma 1 sono utilizzate per la concessione ai conduttori in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili di proprietà sia pubblica, sia privata, nonché per la concessione di contributi a soggetti pubblici o privati che mettono a disposizione alloggi, ad esclusione di quelli di edilizia sovvenzionata, a favore di locatari meno abbienti, ai sensi dell'art. 6, secondo periodo, della legge regionale n. 6/2003.

Art. 3.

*Determinazione dei contributi spettanti*

1. Per la determinazione dei contributi relativi all'art. 11 della legge n. 431/1998 i comuni sono tenuti a stabilire l'entità dei contributi spettanti secondo un principio di gradualità che favorisca i nuclei familiari con redditi bassi e con elevate soglie di incidenza del canone di locazione sulla situazione economica equivalente, nonché con l'osservanza dei seguenti criteri:

a) per i nuclei familiari con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), non superiore a 10.716,68 euro l'incidenza del canone di locazione sul valore ISE va ridotta fino al 14% ed il contributo da assegnare non deve comunque essere superiore a 3.100,00 euro all'anno;

b) per i nuclei familiari con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo n. 109/1998, non superiore a 15.803,58 euro l'incidenza del canone di locazione sul valore ISE va ridotta fino al 24% ed il contributo da assegnare non deve comunque essere superiore a 2.325,00 euro all'anno;

c) l'indicatore della situazione economica (ISE) dei nuclei familiari di cui alle precedenti lettere a) e b) non deve superare l'importo di 29.954,50 euro;

d) ai fini del presente regolamento viene applicata una maggiorazione pari allo 0,2 dell'indicatore ISEE di cui alle lettere a) e b) per i nuclei familiari composti da un solo componente.

2. Il contributo non può in nessun caso superare l'ammontare del canone corrisposto nell'anno.

3. Per i nuclei familiari che includono situazioni di particolare debolezza sociale o economica, di cui all'art. 7, comma 1, della legge regionale n. 6/2003, indicate dal comune nel bando, il contributo da assegnare può essere incrementato fino ad un massimo del 25% o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, il limite dell'indicatore della situazione economica (ISE) indicato al comma 1, lettera c), può essere innalzato fino ad un massimo del 10%.

4. Qualora i comuni concorrano ad incrementare le risorse con propri fondi in una percentuale non inferiore al 10% del fabbisogno possono stabilire ulteriori articolazioni dei limiti degli indicatori della situazione economica o soglie di incidenza del canone più favorevoli rispetto a quelle indicate ai commi precedenti.

5. Il valore dei canoni è quello risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati al netto degli oneri accessori.

6. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 80, comma 20, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), i comuni indicati dall'art. 6 della legge n. 431/1998 (comuni ad alta tensione abitativa), possono destinare fino al 10% delle somme ad essi attribuite ad inquilini assoggettati a procedure esecutive di sfratto, che hanno nel nucleo familiare ultrasessantacinquenni o disabili e che non dispongono di altra abitazione o di redditi sufficienti per accedere all'affitto di una nuova casa. In questi casi i comuni predispongono apposite graduatorie degli inquilini.

7. Il contributo da assegnare, ai sensi dell'art. 6 secondo periodo della legge regionale n. 6/2003, ai proprietari di alloggi che vengono messi per la prima volta a disposizione di conduttori aventi i requisiti previsti al comma 1, lettere a), b) e c), è determinato, fatto salvo quanto previsto ai successivi articoli 7 e 8, comma 4, nella misura forfettaria del 60% del canone annuo risultante da ogni singolo contratto di locazione stipulato per un periodo di almeno quattro anni, ovvero di tre anni per i contratti concordati di cui ai commi 3 e 5 dell'art. 2 della legge n. 431/1998, e regolarmente registrato. In ogni caso il contributo non può superare l'importo di 3.100,00 euro.

#### Art. 4.

##### *Azioni di carattere sociale e di sviluppo*

1. Al fine dell'individuazione delle categorie di soggetti indicate all'art. 7, comma 1, della legge regionale n. 6/2003, si considerano quali:

a) anziani, le persone singole o i nuclei familiari composti da non più di due persone delle quali almeno una abbia compiuto sessantacinque anni;

b) giovani coppie, con o senza prole, quelle i cui componenti non superino entrambi i trentacinque anni di età;

c) soggetto singolo con minori a carico, quello il cui nucleo familiare è composto da un solo soggetto maggiorenne e uno o più figli minori conviventi a carico del richiedente;

d) disabili, i soggetti di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);

e) famiglie in stato di bisogno, quelle con una situazione economica ISEE, ai sensi del decreto legislativo n. 109/1998, non superiore a 3.942,25 euro se formate da un solo soggetto, ovvero non superiore a 4.458,71 euro se composte da due o più soggetti;

f) famiglie monoreddito, quelle il cui indicatore ISEE risulti determinato da un solo componente del nucleo familiare;

g) famiglie numerose, quelle il cui nucleo familiare comprende figli conviventi a carico del richiedente in numero non inferiore a tre;

h) famiglie con anziani a carico, quelle in cui almeno un componente del nucleo familiare abbia compiuto sessantacinque anni di età e sia a carico del richiedente;

i) soggetti destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto o di provvedimenti di rilascio emessi da enti pubblici o da organizzazioni assistenziali, quelli nei cui confronti sia stata emessa una sentenza definitiva di sfratto o un provvedimento di rilascio dell'alloggio da parte di un ente pubblico o da un'organizzazione assistenziale, emesso dal legale rappresentante dell'ente, non motivati da situazioni di morosità o da altre inadempienze contrattuali;

j) emigrati, i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati).

#### Art. 5.

##### *Requisiti dei beneficiari*

1. Per essere ammesso a beneficiare dei contributi di cui all'art. 11 della legge n. 431/1998 il conduttore deve possedere i seguenti requisiti soggettivi:

a) avere cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea ovvero, nel caso di cittadino extracomunitario, soddisfare i requisiti previsti dalla legislazione concernente la disciplina dell'immigrazione e le norme sulla condizione dello straniero;

b) essere residente in uno dei comuni della Regione;

c) essere conduttore di un alloggio privato o pubblico ad uso abitativo, non incluso nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, in base ad un contratto registrato;

d) non essere proprietari di altra abitazione, ubicata sul territorio nazionale, adeguata a soddisfare le esigenze familiari. Si intende adeguato l'alloggio avente un numero di vani, esclusa la cucina e gli accessori, superiore al numero dei componenti il nucleo familiare aumentato di uno. E considerato inadeguato l'alloggio dichiarato inabitabile con apposito provvedimento del sindaco ovvero dichiarato non conforme alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche, quando un componente del nucleo familiare sia disabile. Tali requisiti vanno riferiti a tutti i componenti del nucleo familiare.

2. Possono presentare domanda solo persone maggiorenni.

3. Per essere ammesso a beneficiare del contributo previsto dall'art. 3, comma 7, il locatore deve possedere i seguenti requisiti soggettivi, oltre a quelli di cui al comma 1 lettere a) e b) qualora si tratti di soggetti privati:

a) essere proprietario dell'immobile, non incluso nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, che viene messo a disposizione dei locatari meno abbienti;

b) aver stipulato successivamente all'emanazione del bando comunale un contratto di locazione, debitamente registrato, di durata almeno quadriennale, ovvero triennale per i contratti concordati di cui ai commi 3 e 5 dell'art. 2 della legge n. 431/1998, in relazione ad un immobile precedentemente sfritto, con un conduttore rientrante nelle fattispecie di cui all'art. 3, comma 1.

#### Art. 6.

##### *Adempimenti dei comuni*

1. I comuni emanano apposito bando per la concessione dei contributi di cui all'art. 11 della legge n. 431/1998 e all'art. 6 della legge regionale n. 6/2003.

2. I comuni presentano alla Regione, entro il 30 aprile di ogni anno, la seguente documentazione:

a) le graduatorie delle domande presentate rispettivamente per le finalità di cui all'art. 11 della legge n. 431/1998 e dell'art. 6, secondo periodo, della legge regionale n. 6/2003 redatte ai sensi dell'art. 3;

b) i dati che vengono richiesti dalla direzione centrale dell'ambiente e dei lavori pubblici relativi ad ogni beneficiario;

c) la quantificazione del fabbisogno richiesto per soddisfare le domande di contributo, relative ai diversi canali contributivi;

d) l'eventuale deliberazione del comune recante la messa a disposizione della quota comunale relativa alla partecipazione finanziaria al Fondo nazionale di cui alla legge n. 431/1998.

3. Non è ammissibile a contributo la domanda del comune che indichi un fabbisogno complessivo inferiore a 50,00 euro.

#### Art. 7.

##### *Determinazione delle risorse*

1. Con deliberazione della giunta regionale, da adottare successivamente alla scadenza del termine indicato al comma 2 dell'art. 6, si provvede alla determinazione della quota delle risorse regionali da destinare rispettivamente alle finalità dell'art. 11 della legge n. 431/1998 e dell'art. 6, secondo periodo, della legge regionale n. 6/2003, in dipendenza della disponibilità di bilancio per l'anno di competenza.

#### Art. 8.

##### *Ripartizione delle risorse ai comuni*

1. Le risorse statali e regionali destinate alle finalità di cui all'art. 11 della legge n. 431/1998 vengono assegnate ai comuni richiedenti nella percentuale dell'80% delle risorse statali e regionali, determinate ai sensi dell'art. 7, sulla base del fabbisogno relativo alla legge n. 431/1998 da questi accertato nei bandi pubblici secondo la proporzione seguente:

$$\frac{80\% \text{ delle risorse relative alla legge n. 431/1998}}{\text{Somatoria del fabbisogno totale della legge n. 431/1998 richiesto dai comuni}} = X : \frac{\text{Fabbisogno richiesto per la legge n. 431/1998 dal singolo comune}}$$



2. Un'ulteriore quota del 15% delle risorse statali e regionali, determinate ai sensi dell'art. 7, viene inoltre suddivisa secondo la proporzione seguente tra quei comuni che hanno aggiunto proprie risorse:

$$\frac{15\% \text{ delle risorse relative alla legge n. 431/1998}}{\text{Somatoria dei conferimenti dei comuni per la legge n. 431/1998}} = X : \frac{\text{Quota aggiunta dal sigolo comune per la legge n. 431/1998}}{\text{Somatoria dei conferimenti dei comuni per la legge n. 431/1998}}$$

3. La residua quota del 5% delle risorse statali e regionali, determinate ai sensi dell'art. 7, viene suddivisa tra i comuni in proporzione alla percentuale delle abitazioni in locazione sul totale del patrimonio abitativo desunta d'ufficio dagli ultimi dati ISTAT disponibili.

4. Le risorse complessive regionali destinate ai sensi dell'art. 6, secondo periodo, della legge regionale n. 6/2003 e dell'art. 7 vengono assegnate ai comuni in proporzione al fabbisogno totale richiesto ed accertato nei bandi pubblici.

#### Art. 9.

##### *Concessione ed erogazione dei contributi*

1. La concessione e l'erogazione dei contributi sono disposte dalla direzione centrale dell'ambiente e dei lavori pubblici.

#### Art. 10.

##### *Rendicontazione della spesa*

1. I comuni devono far pervenire la rendicontazione della spesa, in conformità a quanto previsto dall'art. 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), entro il 30 novembre dell'anno successivo a quello in cui i finanziamenti sono stati erogati.

#### Art. 11.

##### *Osservatorio sulla condizione abitativa*

1. I comuni al fine di consentire il monitoraggio periodico della situazione del mercato delle locazioni, sono tenuti ad inviare alla Regione i dati contenuti nelle schede informative predisposte per i canali contributivi relativi agli affitti e le ulteriori eventuali informazioni relative alla condizione abitativa esistente nel territorio, nei modi e nelle forme indicati dalla Regione stessa.

#### Art. 12.

##### *Trattamento dei dati personali*

1. I richiedenti le agevolazioni in argomento in fase di presentazione della domanda devono rilasciare un'autorizzazione affinché, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione di dati personali), i dati personali possano essere trattati dall'amministrazione regionale, dai comuni e dagli enti che forniscono alla stessa semplici servizi elaborativi ovvero svolgono attività funzionali.

#### Art. 13.

##### *Strutture competenti ai fini del procedimento*

1. Ai fini del titolo I, capo II della legge regionale n. 7/2000 gli adempimenti connessi all'attuazione delle norme in argomento sono demandati alla direzione centrale dell'ambiente e dei lavori pubblici - servizio per l'edilizia residenziale.

#### Art. 14.

##### *Norma transitoria*

1. Relativamente all'anno 2004, le domande dei comuni, unitamente alla documentazione di cui all'art. 6, comma 2, devono essere presentate alla Regione entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. La deliberazione di cui all'art. 7 per la determinazione della quota delle risorse regionali da destinare rispettivamente alle finalità dell'art. 11 della legge n. 431/1998 e dell'art. 6, secondo periodo, della legge regionale n. 6/2003, in dipendenza della disponibilità di bilancio, viene adottata successivamente alla scadenza del termine indicato al comma 1.

#### Art. 15.

##### *Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il decreto del Presidente della Regione 24 febbraio 2003, n. 050/Pres.

Visto, il Presidente: ILLY

04R0331

### DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 13 aprile 2004, n. 0123/Pres.

#### **Regolamento di esecuzione dell'art. 14 della legge regionale n. 6/2003 concernente il comitato regionale per la politica della casa. Approvazione.**

(Pubblicato nel suppl. straord. n. 7 al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia del 19 maggio 2004)

#### IL PRESIDENTE

Premesso che l'art. 14 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 recante «Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica» prevede l'istituzione del comitato regionale per la politica della casa quale organo consultivo dell'amministrazione regionale per gli interventi in materia di edilizia residenziale pubblica;

Atteso che il funzionamento del comitato è disciplinato con regolamento approvato secondo le modalità di cui all'art. 12 della legge regionale n. 6/2003, previo parere vincolante della commissione consiliare competente;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 806 di data 28 marzo 2003 con la quale è stata autorizzata, tra l'altro, la presentazione del regolamento del comitato regionale per la politica della casa alla IV commissione consiliare per l'acquisizione del relativo parere;

Dato atto che, ai sensi del citato art. 12 della legge regionale n. 6/2003, la IV commissione consiliare ha espresso parere favorevole sul regolamento in argomento nella seduta del 14 aprile 2003, giusta comunicazione di data 14 aprile 2003, prot. n. 11/2409-03;

Atteso che con deliberazione della giunta regionale n. 1584 di data 23 maggio 2003 si è dato atto che i regolamenti relativi alla legge regionale n. 6/2003 vanno adottati unitariamente dopo la conclusione del loro iter procedurale, al fine di assicurare certezza normativa, tenuto conto che le leggi abrogate con l'entrata in vigore dei regolamenti stessi disciplinano congiuntamente vari settori dell'edilizia;

Ritenuto di adottare il «Regolamento di esecuzione dell'art. 14 delle leggi regionali n. 6/2003 concernente il comitato regionale per la politica della casa»;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 493 di data 5 marzo 2004;

Dato atto che la IV commissione consiliare è stata informata nella seduta del 6 aprile 2004 della conclusione dell'iter istruttorio e procedurale dei regolamenti relativi alla legge regionale n. 6/2003, allegati alla comunicazione stessa, tra cui quello relativo al comitato regionale per la politica della casa;

Visto l'art. 42 dello statuto regionale;

Decreta:

È approvato il «Regolamento di esecuzione dell'art. 14 della legge regionale n. 6/2003 concernente il comitato regionale per la politica della casa», nel testo allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 13 aprile 2004

ILLY

## ALLEGATO A

**Regolamento di esecuzione dell'art. 14 della legge regionale n. 6/2003  
concernente il comitato regionale per la politica della casa**

## Art. 1.

*O g g e t t o*

1. Il presente regolamento, in esecuzione dell'art. 14 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica) disciplina il funzionamento del comitato regionale per la politica della casa, di seguito denominato «Comitato», quale organo consultivo dell'amministrazione regionale per gli interventi in materia di edilizia residenziale pubblica.

## Art. 2.

*C o s t i t u z i o n e e c o m p o s i z i o n e*

1. Il comitato è costituito con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale all'ambiente ed ai lavori pubblici, ed è composto, secondo quanto previsto all'art. 14, comma 2, della legge regionale n. 6/2003, da:

- a) l'assessore regionale all'ambiente ed ai lavori pubblici o un suo delegato, con funzioni di presidente;
- b) i presidenti delle ATER o loro delegati;
- c) un rappresentante rispettivamente delle associazioni di comuni, delle associazioni della proprietà edilizia, dei costruttori;
- d) quattro rappresentanti delle organizzazioni degli inquilini maggiormente rappresentative nel Friuli-Venezia Giulia.

2. Per la nomina e il rinnovo dei componenti si applica il titolo II della legge regionale 12 marzo 1993, n. 9 (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, concernente le nomine di competenza regionale e disciplina del rinnovo degli organi amministrativi), e successive modificazioni ed integrazioni.

## Art. 3.

*D u r a t a*

1. Il comitato dura in carica per tutta la legislatura regionale.

## Art. 4.

*S e g r e t a r i o*

1. Funge da segretario del comitato un dipendente della direzione centrale dell'ambiente e dei lavori pubblici di categoria non inferiore alla C.

2. Il segretario redige il verbale delle riunioni del comitato, cura la trasmissione della documentazione necessaria allo svolgimento delle riunioni e l'invio delle convocazioni e degli eventuali inviti a soggetti esterni.

## Art. 5.

*R i u n i o n i*

1. Il comitato è convocato dal presidente o su iniziativa di un terzo dei suoi componenti che ne faccia richiesta al presidente.

2. L'avviso di convocazione è inviato con lettera raccomanda che deve indicare la data l'ora, la sede e l'ordine del giorno, spedita almeno cinque giorni prima del giorno della riunione.

3. In caso di urgenza il presidente può procedere alla convocazione del comitato anche mediante l'invio di fax o di posta elettronica.

4. Il comitato si riunisce presso la direzione centrale dell'ambiente e dei lavori pubblici.

5. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

## Art. 6.

*D e l i b e r a z i o n i*

1. Le deliberazioni del comitato sono prese a maggioranza dei votanti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

## Art. 7.

*P a r t e c i p a z i o n i e s t e r n e*

1. È facoltà del presidente invitare alle riunioni, per specifici argomenti, soggetti esterni al comitato, la cui audizione sia necessaria o opportuna per i lavori del comitato.

2. I soggetti esterni, invitati alle riunioni del comitato, non hanno diritto di voto.

## Art. 8.

*S o s t i t u z i o n i*

1. Decadono dalla carica i componenti del comitato che siano assenti ingiustificati per più di tre riunioni consecutive. Il presidente da comunicazione scritta dell'avvenuta decadenza al Presidente della Regione per la sostituzione.

## Art. 9.

*V e r b a l e*

1. Il verbale attesta la circostanza di tempo e di luogo della riunione, la presenza dei componenti, gli eventuali inviti, indica l'oggetto di ciascun argomento trattato, ritirato o rinviato, la sintesi della discussione, l'esito della votazione e il parere conclusivo.

2. Il verbale attesta altresì l'approvazione di verbali di riunioni precedenti, comunicazioni non comportanti specifici pronunciamenti da parte del comitato, nonché eventuali dichiarazioni o richieste il cui inserimento nel verbale sia espressamente richiesto.

3. Gli originali dei verbali delle riunioni, dei pareri espressi, delle convocazioni e degli ordini del giorno, nonché la documentazione pervenuta, sono conservati presso l'archivio della direzione centrale dell'ambiente e dei lavori pubblici.

## Art. 10.

*C o m p e n s i*

1. Ai componenti del comitato che siano soggetti esterni all'amministrazione regionale sono corrisposti compensi previsti dalla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'amministrazione regionale) e successive modificazioni.

Visto, il Presidente: ILLY

04R0332

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
13 aprile 2004, n. 0124/Pres.

**Regolamento di esecuzione dell'art. 5 della legge regionale  
n. 6/2003 concernente gli interventi di edilizia agevolata.  
Approvazione.**

(Pubblicato nel suppl. straord. n. 7 al Bollettino ufficiale  
della Regione Friuli-Venezia Giulia del 19 maggio 2004)

IL PRESIDENTE

Premesso che l'art. 5 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 recante «Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica» individua quali interventi di edilizia agevolata quelli diretti alla costruzione, all'acquisto o al recupero di abitazioni ad opera di privati con i benefici e le agevolazioni previsti da leggi statali o regionali o da disposizioni dell'Unione europea o di altri organismi internazionali, nonché di enti pubblici, non regolati da convenzione;

Visto l'art. 12 della sopra citata legge regionale n. 6/2003 che dispone, tra l'altro, la predeterminazione con regolamento, previa acquisizione del parere vincolante della commissione consiliare competente, dei criteri e delle modalità ai quali l'amministrazione regionale deve attenersi per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni previste dalla medesima legge, nonché i requisiti degli operatori e dei beneficiari;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 153 di data 23 gennaio 2004 con la quale è stata autorizzata, tra l'altro, la presentazione del regolamento in materia di edilizia agevolata alla IV commissione consiliare per l'acquisizione del relativo parere;

Dato atto che, ai sensi del citato art. 12 della legge regionale n. 6/2003, la IV commissione consiliare ha espresso nella seduta del 10 febbraio 2004 parere favorevole sul regolamento sopra indicato, giusta comunicazione di data 17 febbraio 2004, prot. n. 11/1311-04;

Ritenuto di adottare il «Regolamento di esecuzione dell'art. 5 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 concernente le agevolazioni per l'edilizia agevolata» con i relativi allegati;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 496 di data 5 marzo 2004;

Atteso che con deliberazione della giunta regionale n. 1584 di data 23 maggio 2003 si è dato atto che i regolamenti relativi alla legge regionale n. 6/2003 vanno adottati unitariamente dopo la conclusione del loro iter procedurale, al fine di assicurare certezza normativa, tenuto conto che le leggi abrogate con l'entrata in vigore dei regolamenti stessi disciplinano congiuntamente vari settori dell'edilizia;

Dato atto che la IV commissione consiliare è stata informata nella seduta del 6 aprile 2004 della conclusione dell'iter istruttorio e procedurale dei regolamenti relativi alla legge regionale n. 6/2003, allegati alla comunicazione stessa, tra cui quello relativo all'edilizia agevolata;

Visto l'art. 42 dello statuto regionale;

Decreta:

È approvato il «Regolamento di esecuzione dell'art. 5 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 concernente le agevolazioni per l'edilizia agevolata», con i relativi allegati, nel testo unito al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 13 aprile 2003

ILLY

ALLEGATO A

**Regolamento di esecuzione dell'art. 5 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 concernente le agevolazioni per l'edilizia agevolata**

*Capo I*

FINALITÀ ED INTERVENTI

Art. 1.

*Oggetto e finalità*

1. Il presente regolamento stabilisce i criteri e le modalità per la concessione delle agevolazioni di edilizia agevolata, così come definita dall'art. 5 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica).

Art. 2.

*Tipi di intervento*

1. Gli interventi ammessi ai benefici previsti dalla legge regionale n. 6/2003 sono i seguenti:

- a) acquisto;
- b) nuova costruzione;
- c) recupero.

2. Gli interventi sono attuati dai privati e sono finanziati dal fondo per l'edilizia residenziale, di cui all'art. 11 della legge regionale n. 6/2003, anche attraverso il fondo costituito presso il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.a., di seguito denominato «Mediocredito», ai sensi dell'art. 23, comma 1, della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 (Disposizioni varie in materia di competenza regionale).

3. Gli immobili oggetto di agevolazione non devono possedere caratteristiche «di lusso», come definite dal decreto ministeriale 2 agosto 1969, n. 1072 (Caratteristiche delle abitazioni di lusso), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 agosto 1969, n. 218.

Art. 3.

*Caratteristiche degli interventi di acquisto*

1. Per acquisto si intende l'acquisizione, mediante un contratto definitivo di compravendita stipulato in data successiva alla presentazione della domanda, dell'intera proprietà di un immobile.

2. In caso di acquisto l'immobile deve possedere i requisiti di abitabilità al momento della concessione del contributo e l'intervento non deve riguardare l'acquisto di sole quote di alloggio, né l'acquisto della nuda proprietà, né l'acquisto di alloggi non completati.

3. L'intervento non deve riguardare l'acquisto di alloggi attuato a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado.

Art. 4.

*Caratteristiche degli interventi di nuova costruzione*

1. In caso di nuova costruzione, il richiedente deve essere pieno proprietario dell'area o avere la titolarità del diritto di superficie sulla stessa ed essere il titolare del provvedimento di autorizzazione all'intervento edilizio già alla data di presentazione della domanda, mentre i lavori devono iniziare successivamente alla medesima data.

2. Sono ammissibili a finanziamento gli interventi previsti dall'art. 62 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica).

3. Per gli interventi di cui all'art. 20, comma 2, della legge regionale 19 maggio 1998, n. 10 (Norme in materia di tutela della salute e di promozione sociale delle persone anziane, nonché modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 37/1995 in materia di procedure per interventi sanitari e socio-assistenziali), i progetti dovranno prevedere l'utilizzo di materiali e criteri costruttivi propri della bioedilizia e dovranno altresì essere particolarmente attenti al risparmio delle risorse energetiche e naturali, nonché prevedere l'adozione di sistemi informatici che consentano il monitoraggio e la programmazione degli interventi di assistenza e di servizio.

Art. 5.

*Caratteristiche degli interventi di recupero*

1. In caso di recupero il richiedente deve essere titolare del provvedimento di autorizzazione all'intervento edilizio e proprietario dell'immobile da recuperare già alla data di presentazione della domanda, mentre i lavori devono iniziare successivamente alla medesima data.

2. Sono ammissibili a finanziamento solo gli interventi previsti dalla legge regionale n. 52/1991 di seguito indicati da realizzare anche su immobili o vani prima destinati ad uso diverso dall'abitazione o su più unità immobiliari al fine di ricavare un'unica abitazione:

- a) ampliamento (art. 63);
- b) ristrutturazione urbanistica (art. 64);
- c) ristrutturazione edilizia (art. 65);
- d) restauro (art. 69);
- e) conservazione tipologica (art. 70);
- f) risanamento conservativo (art. 71).

3. Il provvedimento di autorizzazione all'intervento edilizio deve riportare il tipo di intervento di recupero secondo le suddette classificazioni.

4. È equiparato al restauro o al risanamento conservativo l'intervento diretto al solo inserimento degli accorgimenti atti al superamento delle barriere architettoniche, purché il richiedente o un componente del suo nucleo familiare risulti disabile ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) alla data di presentazione della domanda.

5. Per gli interventi di cui all'art. 20, comma 2, della legge regionale n. 10/1998, i progetti dovranno prevedere l'utilizzo di materiali e criteri costruttivi propri della bioedilizia e dovranno altresì essere particolarmente attenti al risparmio delle risorse energetiche e naturali nonché prevedere l'adozione di sistemi informatici che consentano il monitoraggio e la programmazione degli interventi di assistenza e di servizio.

6. È inammissibile a finanziamento la domanda di recupero presentata dal nudo proprietario dell'immobile da recuperare.

## Capo II

### AGEVOLAZIONI E MISURE DI SOSTEGNO

#### Art. 6.

##### *A agevolazioni*

1. Le agevolazioni consistono in contributi in conto capitale per la parte di spesa rimasta effettivamente a carico del beneficiario.

2. Il contributo viene determinato nel modo seguente:

a) per l'acquisto il contributo è pari al 20% del costo dell'alloggio quale risulta dal contratto di compravendita, esclusi gli oneri fiscali e le spese notarili; in ogni caso il contributo non può superare l'importo di 15.500,00 euro;

b) per la nuova costruzione o il recupero il contributo è pari al 20% dei costi relativi alla realizzazione dei lavori, quali risultano dal preventivo di spesa allegato al progetto, esclusi gli oneri fiscali e le spese notarili; in ogni caso il contributo non può superare l'importo di 15.500,00 euro.

3. Il contributo viene erogato in rate annuali costanti per un periodo pari a dieci anni.

#### Art. 7.

##### *Azioni di carattere sociale e di sviluppo*

1. A favore dei richiedenti in condizione di debolezza sociale o economica, di cui all'art. 7, comma 1, della legge regionale n. 6/2003, il contributo di cui all'art. 6, comma 2, lettere a) e b) è pari al 30% e l'importo massimo indicato al medesimo articolo non può superare la somma di 23.250,00 euro.

2. Al fine dell'individuazione delle categorie di soggetti indicate all'art. 7, comma 1, della legge regionale n. 6/2003, per i quali si applica la maggiorazione di cui al comma 1, si considerano quali:

a) anziani, le persone singole o i nuclei familiari composti da non più di due persone delle quali almeno una abbia compiuto sessantacinque anni;

b) giovani coppie, con o senza prole, quelle i cui componenti non superino entrambi i trentacinque anni di età;

c) soggetto singolo con minori a carico, quello il cui nucleo familiare è composto da un solo soggetto maggiorenne e uno o più figli minori conviventi a carico del richiedente;

d) disabili, i soggetti di cui all'art. 3 della legge n. 104/1992;

e) famiglie in stato di bisogno, quelle con una situazione economica ISEE, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate a norma, dell'art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), non superiore a 8.500,00 euro se formate da un solo soggetto, ovvero non superiore a 10.000,00 euro se composte da due o più soggetti;

f) famiglie monoreddito, quelle il cui indicatore ISEE risulti determinato da un solo componente del nucleo familiare;

g) famiglie numerose, quelle il cui nucleo familiare comprende figli conviventi a carico del richiedente in numero non inferiore a tre;

h) famiglie con anziani a carico, quelle in cui almeno un componente del nucleo familiare abbia compiuto sessantacinque anni di età e sia a carico del richiedente;

i) soggetti destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto o di provvedimenti di rilascio emessi da enti pubblici o da organizzazioni assistenziali, quelli nei cui confronti sia stata emessa una sentenza definitiva di sfratto o un provvedimento di rilascio dell'alloggio da parte di un ente pubblico o da un'organizzazione assistenziale, emesso dal legale rappresentante dell'ente, non motivati da situazioni di morosità o da altre inadempienze contrattuali;

j) emigrati, i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati).

3. A favore degli interventi di cui all'art. 7, comma 2, della legge regionale n. 6/2003, il contributo di cui all'art. 6, comma 2, lettere a) e b) è pari al 30% e l'importo massimo non può superare la somma di 23.250,00 euro.

4. Al fine dell'individuazione degli interventi di cui all'art. 7, comma 2, della legge regionale n. 6/2003, per i quali si applica la maggiorazione di cui al comma 3, si considerano quali:

a) «ristrutturazione dei centri storici», gli interventi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia effettuati nei centri urbani qualificati come «centro storico» ai sensi dell'art. 21 delle norme di attuazione del piano urbanistico regionale generale approvato con decreto del presidente della giunta regionale n. 0481/Pres. di data 5 maggio 1978 (Adozione del progetto definitivo del piano urbanistico regionale generale del Friuli-Venezia Giulia);

b) «recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente», gli interventi attuati nell'ambito dei piani previsti dagli articoli 6, 8 e 13 della legge regionale 29 aprile 1986, n. 18 (Norme regionali per agevolare gli interventi di recupero urbanistico ed edilizio. Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 1° settembre 1982, n. 75), nei comuni individuati ai sensi dell'art. 11 della medesima legge;

c) «ristrutturazione dei borghi e degli edifici rurali con i caratteri distintivi dell'architettura tradizionale, così come enucleate nelle diverse caratterizzazioni territoriali» gli interventi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia, opere di restauro, conservazione tipologica e risanamento conservativo individuati nei piani regolatori comunali ovvero da altre autorità amministrative;

d) «ripopolamento delle zone rurali e montane», gli interventi attuati nei territori di cui al decreto del presidente della giunta regionale 22 settembre 1982, n. 0466/Pres. (Riconoscimento limite del territorio montano del Friuli-Venezia Giulia);

e) «interventi straordinari per l'adeguamento a standard tecnologici, di servizi e di sicurezza», gli interventi volti a migliorare gli standard tecnologici e di sicurezza degli alloggi, la sostenibilità ambientale e il contenimento del consumo di risorse secondo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);

f) «porzioni del territorio regionale caratterizzate da particolari situazioni di disagio», quelle parti del territorio individuate o qualificate come tali con apposito provvedimento adottato dalla giunta regionale.

5. Il contributo viene erogato proporzionalmente per l'importo massimo di € 15.500,00 in rate annuali costanti per un periodo pari a dieci anni e per l'importo massimo di euro 7.750,00 in unica soluzione al momento dell'erogazione della prima rata di contributo. Nel caso venga richiesto un importo inferiore, ovvero venga successivamente ridotto, il contributo viene determinato proporzionalmente ai predetti importi massimi.

6. Le agevolazioni di cui al commi 1 e 3 non sono cumulabili.

## Capo III

### BENEFICIARI

#### Art. 8.

##### *Requisiti dei beneficiari*

1. I privati che richiedono il contributo devono possedere i seguenti requisiti:

a) avere la cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea ovvero, nel caso di cittadini extracomunitari, soddisfare i requisiti previsti dalla legislazione concernente la disciplina dell'immigrazione e le norme sulla condizione dello straniero;

b) essere residenti ovvero prestare attività lavorativa in Regione, ovvero essere emigrati. Sono parificati ai residenti coloro che sono nati in Regione, originariamente vi risiedevano ed intendono ristabilire la loro residenza in Regione;

c) non essere proprietari o nudi proprietari di altra abitazione, ubicata sul territorio nazionale, adeguata a soddisfare le esigenze familiari. Si intende adeguato l'alloggio avente un numero di vani, esclusa la cucina e gli accessori, superiore al numero dei componenti il nucleo familiare aumentato di uno. È considerato inadeguato l'alloggio dichiarato inabitabile con apposito provvedimento del sindaco ovvero dichiarato non conforme alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche, quando un componente del nucleo familiare sia disabile;

d) possedere, con riferimento al nucleo familiare definito all'art. 9, un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo n. 109/1998 non inferiore a 7.500,00 euro e non superiore a 25.000,00 euro;

e) possedere, con riferimento al nucleo familiare definito all'art. 9, un indicatore della situazione economica equivalente (ISE) di cui al decreto legislativo n. 109/1998 non superiore all'importo di 50.774,94 euro;

f) non essere beneficiari di contributi di edilizia residenziale pubblica.

2. Gli importi indicati al comma 1, lettere d) ed e) possono essere aggiornati con cadenza biennale con deliberazione della giunta regionale sulla base dell'andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati derivanti dalle rilevazioni dell'ISTAT e di altri fattori.

3. Possono presentare domanda solo persone maggiorenni in forma singola oppure associata qualora si tratti di coniugi o di conviventi *more uxorio*, ovvero di coppia intenzionata a contrarre matrimonio o a convivere *more uxorio*.

4. I requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b), sono richiesti in capo al solo richiedente; i requisiti di cui al comma 1, lettere c), d), e) ed f) deve sussistere nei confronti di tutti i componenti il nucleo familiare come definito dall'art. 9 fatto salvo quanto disposto dai commi 5 e 6.

5. In caso di domanda presentata da un soggetto maggiorenne che intende costituire un nuovo nucleo familiare viene applicata una riduzione dell'indicatore ISEE pari allo 0,2 ed i requisiti di cui al comma 1 lettere c) ed f) sono richiesti in capo al solo richiedente.

6. In caso di domanda presentata in forma associata da coloro che intendono contrarre matrimonio o che intendono convivere *more uxorio* viene applicata una riduzione pari allo 0,2 sulla somma dei due indicatori ISEE e l'importo risultante viene diviso per il parametro 1,57. I requisiti di cui al comma 1, lettere c) ed f) sono richiesti in capo ai soli richiedenti.

7. Per i richiedenti proprietari di alloggio sottoposto ad esproprio per pubblica utilità, si prescinde dai requisiti di cui al comma 1, lettera c), purché le procedure espropriative risultino già attivate alla data di presentazione della domanda e non siano proprietari, né nudi proprietari, di altra ulteriore abitazione.

8. Per i richiedenti che realizzano un intervento di recupero negli ambiti soggetti a piani di recupero, si prescinde dal requisito relativo alla soglia massima di ammissibilità, di cui al comma 1, lettera d).

#### Art. 9.

##### *Composizione del nucleo familiare*

1. Per nucleo familiare si intende quello formato dal richiedente, dai componenti la sua famiglia anagrafica e dai soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF.

#### Art. 10.

##### *Tempo di riferimento dei requisiti*

1. I requisiti e le condizioni di cui all'art. 7, commi 2 e 4, e agli articoli 8 e 9 devono sussistere all'atto della presentazione della domanda.

#### Capo IV

##### PROCEDIMENTO VALUTATIVO A SPORTELLO

#### Art. 11.

##### *Procedimento*

1. Il contributo di cui agli articoli 6 e 7 è concesso con procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell'art. 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e con le modalità previste dal presente regolamento.

2. L'attuazione e la gestione dei procedimenti, ivi compresi i flussi informativi tra Mediocredito ed istituti di credito con lo stesso convenzionati, viene supportato da un sistema informativo dedicato di seguito denominato «Sistema».

#### Art. 12.

##### *Competenze*

1. Per l'attuazione degli interventi previsti si provvede mediante la stipula di apposite convenzioni tra la Regione ed il Mediocredito e tra quest'ultimo e gli istituti di credito.

2. Il Mediocredito svolge l'istruttoria delle domande presentate, provvede alla concessione, alla determinazione dei contributi spettanti e al loro versamento ai beneficiari, previo trasferimento dei fondi necessari ai sensi dell'art. 29, mentre gli istituti di credito convenzionati curano la fase di ricezione delle domande.

3. Con apposito avviso pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione il Mediocredito rende nota agli istituti di credito, iscritti all'albo ex art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), che ne fossero interessati la possibilità di stipulare la convenzione di cui al comma 1.

#### Art. 13.

##### *Presentazione delle domande*

1. Le domande di contributo, debitamente bollate, devono essere presentate a mani all'istituto di credito convenzionato con il Mediocredito e redatte sull'apposito modulo (allegato 1), durante tutto l'anno.

2. Con la presentazione della domanda il richiedente dichiara di rinunciare a precedenti domande già presentate e non ancora archiviate in materia di edilizia residenziale pubblica, salvo quanto previsto dall'art. 15 qualora la domanda sia stata inserita nella lista d'attesa.

3. È possibile presentare solo una domanda e per un solo tipo di intervento. Non è consentito trasferire la domanda presso un istituto di credito convenzionato diverso da quello cui la stessa è stata presentata.

4. La domanda e la dichiarazione sostitutiva di cui al comma 5 devono contenere in particolare:

a) gli estremi anagrafici, il codice fiscale, il luogo di residenza del richiedente e la composizione del suo nucleo familiare;

b) l'indicazione del tipo di intervento e l'importo dell'agevolazione richiesta;

c) la descrizione degli estremi dell'alloggio che si intende acquistare, ovvero gli estremi del provvedimento di autorizzazione all'intervento edilizio, nel caso di costruzione o recupero;

d) il costo dell'alloggio nel caso di acquisto, ovvero della realizzazione dei lavori di costruzione o di recupero quale risulta dal preventivo di spesa allegato al progetto;

e) la dichiarazione che l'intervento per cui si richiede il contributo non è stato iniziato precedentemente alla presentazione della domanda;

f) la dichiarazione, riferita al richiedente ed ai componenti del suo nucleo familiare, di non essere beneficiari di contributo di edilizia residenziale pubblica;

g) l'elezione di domicilio del richiedente.

5. Alla domanda deve essere allegata la documentazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 8 e, qualora ne ricorrano i presupposti, le condizioni previste dall'art. 7. Ove consentito tali requisiti e condizioni possono essere attestati mediante apposita dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

6. La variazione della titolarità, salvo le fattispecie indicate agli articoli 24 e 25, o del tipo o della localizzazione dell'intervento, ovvero dell'importo dell'agevolazione richiesta - fatte salve le eventuali riduzioni di spesa - o delle condizioni di cui all'art. 7, determina l'archiviazione della domanda.

7. Il richiedente è tenuto a comunicare al Mediocredito ogni variazione del domicilio eletto ai fini di eventuali comunicazioni inerenti il rapporto contributivo.

#### Art. 14.

##### *Registrazione delle domande*

1. Ogni domanda presentata viene registrata immediatamente in via telematica nel sistema da parte dell'istituto di credito convenzionato e al richiedente viene consegnata la relativa ricevuta (allegato 2) recante:

a) il numero identificativo progressivo della domanda;

b) l'indicazione della data, dell'ora e del minuto di registrazione della domanda, attribuita dal Sistema;

c) l'indicazione del responsabile del procedimento e del trattamento dei dati personali;

d) l'ammontare della prima rata di agevolazione prenotata, comprensiva dell'eventuale importo del comma 5 dell'art. 7, ovvero l'indisponibilità di fondi e l'inserimento della domanda nella lista d'attesa di cui all'art. 15;

e) l'indicazione del termine perentorio entro cui la documentazione prevista per la concessione dell'agevolazione deve pervenire al Mediocredito.

2. In caso di impossibilità di registrazione contestuale alla presentazione della domanda da parte del Sistema, l'istituto di credito convenzionato ne dà immediata comunicazione all'interessato, che può comunque presentare la medesima domanda presso qualsiasi altro istituto di credito convenzionato.

3. La data di registrazione informatica della domanda nel Sistema deve coincidere con quella della sua presentazione. Non possono essere registrate domande incomplete.

#### Art. 15.

##### *Lista d'attesa*

1. Qualora, a causa del numero delle prenotazioni precedenti, l'ammontare disponibile del fondo sia inferiore all'importo della prima rata dell'agevolazione richiesta, la domanda viene inserita direttamente dal sistema in una specifica lista di attesa (allegato 3). La domanda posta in lista di attesa rimane valida per un periodo di duecentosettanta giorni e successivamente viene archiviata. Nel frattempo gli interessati possono comunque concludere l'acquisto o realizzare gli interventi per cui hanno presentato la domanda.

2. La semplice presentazione della domanda e il suo inserimento nella lista d'attesa non danno diritto all'ottenimento del contributo, pur in presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti.

3. Nel caso in cui, nel periodo previsto dal comma 1, si rendano disponibili fondi, l'importo richiesto dal primo soggetto in lista di attesa viene automaticamente prenotato dal sistema e il Mediocredito ne dà comunicazione all'interessato con raccomandata a.r., assegnandogli i termini previsti dall'art. 17 per la concessione dell'agevolazione (allegato 4).

4. Entro i termini previsti dall'art. 17, l'interessato deve rinunciare a precedenti domande, già presentate e non ancora archiviate, in materia di edilizia residenziale pubblica.

#### Art. 16.

##### *Produzione dei documenti*

1. Tutta la documentazione richiesta, da prodursi in originale o in copia conforme all'originale ovvero mediante apposita dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, deve essere completa e fatta pervenire dall'interessato a mani o a mezzo raccomandata a.r. al Mediocredito entro i termini previsti.

2. Il termine valido per la spedizione a mezzo raccomandata a.r. di cui al comma 1 è determinato ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge regionale n. 7/2000, per cui fa fede la data del timbro postale, purché la raccomandata a.r. pervenga entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine.

#### Capo V

##### CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

#### Art. 17.

##### *Documentazione per la concessione del contributo*

1. Nel caso di acquisto, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della prenotazione del contributo, ovvero del ricevimento della comunicazione di cui all'art. 15, comma 3, l'interessato fa pervenire al Mediocredito la seguente documentazione:

a) il contratto preliminare di acquisto o il verbale di aggiudicazione in caso di vendita giudiziaria;

b) la documentazione idonea a dimostrare l'abitabilità dell'immobile;

c) la planimetria catastale dell'alloggio ovvero il rilievo dello stato di fatto sottoscritto da un libero professionista iscritto all'albo professionale.

2. Nel caso di nuova costruzione o di recupero, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data della prenotazione del contributo, ovvero del ricevimento della comunicazione di cui all'art. 15, comma 3, l'interessato fa pervenire al Mediocredito la seguente documentazione:

a) il provvedimento di autorizzazione all'intervento edilizio;

b) il progetto con preventivo di spesa, sottoscritto da un libero professionista iscritto all'albo professionale;

c) nei casi di cui all'art. 4, comma 3, ovvero 5, comma 5, l'atto di asseverazione predisposto dal progettista, attestante l'adozione di materiali e criteri costruttivi propri della bioedilizia e la particolare attenzione al risparmio delle risorse energetiche e naturali, nonché l'adozione di sistemi informatici che consentano il monitoraggio e la programmazione degli interventi di assistenza e di servizio previsti dall'art. 20, comma 2, della legge regionale n. 10/1998.

#### Art. 18.

##### *Concessione del contributo*

1. Il Mediocredito controlla la completezza della documentazione, la corrispondenza con i dati indicati nella domanda e provvede entro trenta giorni dalla sua ricezione alla concessione del contributo (allegato 5) ovvero all'avvio della procedura di archiviazione della domanda (allegato 6).

2. Qualora, a seguito dell'esame della documentazione completa, il Mediocredito ravvisi cause che non consentano la concessione del contributo, assegna all'interessato per una sola volta un termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della relativa comunicazione per la presentazione di eventuali chiarimenti e/o precisazioni (allegato 7).

3. Entro trenta giorni dalla ricezione dei chiarimenti e/o delle precisazioni, il Mediocredito provvede alla concessione del contributo, ovvero all'avvio della procedura di archiviazione.

4. Nel caso in cui dalla documentazione prodotta ai sensi dei commi 1 e 2 risulti un ammontare inferiore rispetto a quello per cui il contributo è stato precedentemente prenotato, il Mediocredito riduce proporzionalmente il contributo medesimo.

#### Art. 19.

##### *Documentazione per l'erogazione del contributo*

1. Nel caso di acquisto, il beneficiario, al fine di ottenere l'erogazione del contributo, deve trasmettere al Mediocredito, entro il termine perentorio di centottanta giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione, i seguenti documenti:

a) la copia autentica del contratto di compravendita definitivo ovvero l'atto di trasferimento della piena proprietà dell'immobile a seguito di vendita giudiziaria;

b) la dichiarazione relativa all'insussistenza tra il beneficiario e l'alienante di rapporti giuridici di società, di soci, ovvero di coniugio, di parentela o di affinità sino al secondo grado.

2. Nel caso di nuova costruzione o di recupero, il beneficiario, al fine di ottenere l'erogazione del contributo, deve trasmettere al Mediocredito, entro il termine perentorio di tre anni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione, i seguenti documenti:

a) la dichiarazione di ultimazione dei lavori e di conformità dell'intervento rispetto al progetto presentato al comune, rilasciata dal direttore dei lavori;

b) la documentazione idonea a dimostrare l'abitabilità dell'immobile ovvero l'istanza di rilascio del certificato di abitabilità presentata in comune.

#### Art. 20.

##### *Determinazione ed erogazione del contributo*

1. Il Mediocredito controlla la completezza della documentazione prodotta dall'interessato nonché la corrispondenza della stessa con i dati indicati nella domanda e nella concessione e provvede, entro trenta giorni dalla sua ricezione, alla determinazione dell'importo del contributo (allegato 8) ovvero all'avvio della procedura di revoca con conseguente archiviazione della domanda (allegato 6).

2. Qualora, a seguito dell'esame della documentazione completa, il Mediocredito ravvisi cause che non consentano la determinazione del contributo, assegna all'interessato per una sola volta un nuovo termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della relativa comunicazione per la presentazione di eventuali chiarimenti e/o precisazioni (allegato 7).

3. Entro trenta giorni dalla ricezione dei chiarimenti e/o delle precisazioni, il Mediocredito provvede alla determinazione del contributo, ovvero all'avvio della procedura di revoca con conseguente archiviazione.

4. Sulla base delle richieste del Mediocredito riferite alle determinazioni dei contributi intervenute per ogni singolo beneficiario la Regione trasferisce periodicamente al Mediocredito stesso gli stanziamenti necessari, anche in forma attualizzata, con le modalità definite nella convenzione prevista all'art. 28, comma 2.

5. Il Mediocredito versa al beneficiario, con riferimento alle agevolazioni come sopra determinate e non sospese ai sensi dell'art. 22, comma 3, il contributo annuo spettante mediante accredito sul conto corrente bancario o postale indicato dal beneficiario stesso con valuta corrispondente alla data di ricezione dei fondi trasferiti dalla Regione ed entro trenta giorni dalla ricezione stessa, per quanto riguarda la prima rata, e con valuta corrispondente al 30 giugno di ogni anno per quanto riguarda le successive.

6. Nel caso in cui dalla documentazione prodotta ai sensi dei commi 1 e 2 risulti un ammontare inferiore rispetto a quello per cui il contributo è stato precedentemente concesso, il Mediocredito provvede alla relativa riduzione proporzionale.

#### Art. 21.

##### *Archiviazione della domanda*

1. Entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio della procedura di archiviazione l'interessato può far pervenire al Mediocredito le proprie controdeduzioni.

2. Il Mediocredito, entro quindici giorni dal ricevimento delle controdeduzioni, procede in via definitiva alla concessione o alla determinazione del contributo ovvero all'archiviazione della domanda, disposta anche nei casi di intervenuta scadenza dei termini o di rinuncia espressa del richiedente (allegato 9).

3. L'archiviazione della domanda è comunicata all'interessato e il relativo stanziamento viene reso nuovamente disponibile.

#### Art. 22.

##### *Obblighi dei beneficiari*

1. I beneficiari hanno l'obbligo di trasferire la residenza negli alloggi entro novanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di determinazione del contributo. I beneficiari sono obbligati a risiedere nell'alloggio, non locarlo né alienarlo per tutta la durata del rapporto contributivo.

2. I beneficiari devono attestare il rispetto degli obblighi loro imposti mediante dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 (allegato 10), da presentare al Mediocredito entro il 31 marzo di ogni anno.

3. La mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva comporta la sospensione dell'erogazione.

4. Il Mediocredito, ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, effettua controlli e verifiche, anche a campione, riguardanti i soggetti ammessi al contributo al fine di verificare la veridicità e conformità degli atti riferiti ai requisiti sia soggettivi che oggettivi previsti dalla legge regionale n. 6/2003, ovvero, in caso di mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 2. Tali controlli dovranno essere effettuati secondo le modalità stabilite dalla convenzione.

5. Non rileva ai fini del rispetto degli obblighi di cui all'art. 15 della legge regionale n. 6/2003 il trasferimento di residenza del coniuge beneficiario avvenuto a seguito di provvedimento del giudice che assegni l'abitazione familiare a uno dei coniugi.

#### Art. 23.

##### *Revoca*

1. Il mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 15 della legge regionale n. 6/2003 comporta la decadenza ovvero la revoca del contributo (allegato 11), secondo quanto previsto dall'art. 17 della medesima legge regionale n. 6/2003, con effetto dal momento del verificarsi dell'inosservanza, con obbligo di restituzione di quanto eventualmente già percepito maggiorato degli interessi legali calcolati ai sensi dell'art. 49 della legge regionale n. 7/2000.

2. Con la medesima decorrenza e data valuta il Mediocredito provvede alla restituzione all'amministrazione regionale dei relativi importi.

#### Capo VI

##### SUCCESSIONE NELL'IMMOBILE E TRASFERIMENTO DEI CONTRIBUTI

#### Art. 24.

##### *Successione nell'immobile*

1. In caso di morte del richiedente il contributo ovvero del beneficiario, al fine di ottenere il trasferimento dell'agevolazione, il subentrante deve presentare apposita istanza, debitamente bollata (allegato 12), al Mediocredito e produrre la seguente documentazione, entro il termine di centottanta giorni dalla data del decesso:

a) la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 8, con riferimento alla data del decesso;

b) il certificato di morte del beneficiario dell'agevolazione;

c) l'atto di successione dal quale risulti l'indicazione delle quote di proprietà e dei nominativi dei soggetti intestatari delle quote stesse dell'alloggio oggetto di contributo;

d) il certificato di residenza nell'alloggio oggetto di contributo.

2. Sono fatti salvi i requisiti soggettivi già verificati nei confronti del subentrante cobeneficiario del contributo.

3. Si prescinde dall'acquisizione in proprietà dell'intero immobile in capo al subentrante in presenza di più eredi, nel caso in cui questi siano il coniuge, il convivente *more uxorio* e i figli.

#### Art. 25.

##### *Trasferimento dell'agevolazione*

1. In caso di divorzio o separazione legale, ovvero di scioglimento della convivenza *more uxorio*, o di trasferimento della residenza di uno dei cobeneficiari, colui che continua a risiedere nell'alloggio, al fine di ottenere il trasferimento dell'agevolazione, deve presentare apposita istanza, debitamente bollata (allegato 12), al Mediocredito e produrre la seguente documentazione, entro il termine di centottanta giorni dalla data in cui l'evento si è verificato:

a) il certificato di residenza nell'alloggio oggetto di contributo;

b) l'atto di acquisizione dell'intera proprietà;

c) la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 8, con riferimento alla data dell'istanza di subentro.

2. Sono fatti salvi i requisiti soggettivi già verificati nei confronti del subentrante cobeneficiario del contributo.

## Art. 26.

*Istruttoria del Mediocredito*

1. Entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui agli articoli 24 e 25, il Mediocredito comunica all'interessato il trasferimento del contributo (allegato 13), ovvero la revoca dello stesso.

*Capo VII*

## RAPPORTI CON GLI ISTITUTI DI CREDITO

## Art. 27.

*Convenzione con gli istituti di credito*

1. I rapporti tra la Regione ed il Mediocredito, nonché tra quest'ultimo e gli istituti di credito di cui all'art. 12, sono regolati da apposite convenzioni.

## Art. 28.

*Schemi delle convenzioni*

1. Gli schemi delle convenzioni di cui all'art. 27 sono approvati dalla giunta regionale, su proposta dall'assessore all'ambiente ed ai lavori pubblici, di concerto con l'assessore alle risorse economiche e finanziarie.

2. Lo schema della convenzione tra la Regione ed il Mediocredito prevede in particolare:

a) le modalità tecniche ed operative che l'istituto di credito deve osservare nella gestione dell'istruttoria del procedimento, nonché di concessione, di determinazione e di accreditamento ai beneficiari dei contributi;

b) le date entro cui il Mediocredito comunica alla Regione i dati relativi alla gestione delle procedure di agevolazione;

c) la nomina dei soggetti responsabili del procedimento e del trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione di dati personali);

d) le clausole penali da applicarsi in caso di inadempimento;

e) la commissione riconosciuta al Mediocredito.

f) specifica evidenza contabile riferita ad ogni singola posizione contributiva.

3. Lo schema della convenzione tra il Mediocredito e gli istituti di credito prevede in particolare:

a) le modalità tecniche e operative che gli istituti di credito convenzionati devono osservare nella gestione del procedimento a sportello;

b) le forme di indirizzo e di coordinamento esercitate dal Mediocredito nei confronti degli istituti di credito convenzionati.

## Art. 29.

*Rendicontazione*

1. Il Mediocredito comunica annualmente alla Regione, secondo le modalità stabilite dalla convenzione, quanto segue:

a) l'importo complessivo annuo delle concessioni disposte nell'anno ed entro la data della comunicazione;

b) l'importo complessivo annuo dei contributi determinati alla data della comunicazione;

c) l'ammontare annuo dei contributi revocati.

*Capo VIII*

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

## Art. 30.

*Responsabili del procedimento*

Al fini del titolo I, capo II della legge regionale n. 7/2000:

1. Gli adempimenti connessi all'attuazione delle norme in argomento sono demandati alla direzione centrale dell'ambiente e dei lavori pubblici - servizio per l'edilizia residenziale.

2. Alla ricezione delle domande provvederanno gli istituti di credito convenzionati con il Mediocredito.

3. All'istruttoria delle domande, alla concessione, determinazione e accreditamento ai beneficiari dei contributi provvederà il Mediocredito.

## Art. 31.

*Trattamento dei dati personali*

1. I richiedenti i contributi in argomento in fase di presentazione della domanda devono rilasciare un'autorizzazione affinché ai sensi della vigente normativa i dati personali possano essere trattati dall'amministrazione regionale per le sue finalità istituzionali, dagli istituti di credito convenzionati e dagli enti che forniscono alla stessa semplici servizi elaborativi ovvero svolgono attività funzionali.

## Art. 32.

*Norma di rinvio*

1. Il rinvio ad atti legislativi e regolamentari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi.

## Art. 33.

*Disposizioni transitorie*

1. In sede di prima applicazione la giunta regionale determina la data a partire dalla quale è possibile presentare le domande di ammissione alle agevolazioni.

2. La disciplina vigente antecedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento continua ad avere efficacia per gli interventi per i quali sia già intervenuta la deliberazione della giunta regionale di ammissione a contributo.

(*Omissis*).

**04R0333**

**REGIONE VENETO**

LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2004, n. 20.

**Disposizioni sull'applicazione della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 «Norme per il governo del territorio».**

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 106 del 22 ottobre 2004*)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

## Art. 1.

*Modifiche all'art. 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 «Norme per il governo del territorio»*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 48 sono aggiunti i seguenti commi:  
«1-bis. In deroga al divieto previsto dal comma 1, e comunque fino all'approvazione del primo PAT, possono essere adottate e approvate, ai sensi della normativa di cui al comma 1, le varianti allo strumento urbanistico generale di cui all'art. 50, commi 3, 4 e 9, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni, le varianti conseguenti all'approvazione di programmi integrati ai sensi della legge 1° giugno 1999, n. 23 e successive modificazioni, nonché



quelle conseguenti all'approvazione di accordi di programma ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni, qualora adottate entro il 28 febbraio 2005; entro la medesima data continua ad applicarsi l'art. 1, commi da 2 a 6, della legge regionale 27 dicembre 2002, n. 35 e successive modificazioni.

1-ter. In deroga al divieto previsto dal comma 1, e comunque fino all'approvazione del primo PAT, sono consentite, con le procedure di cui al comma 1 ovvero ai sensi della presente legge nel caso le relative attribuzioni regionali siano passate in capo alle province, le varianti allo strumento urbanistico generale adottate entro il 31 dicembre 2005 e finalizzate unicamente al puntuale adeguamento ai piani di area.

1-quater. Fino all'approvazione del primo PAT continua ad applicarsi l'art. 11 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni.

2. All'art. 48, comma 3, dopo le parole «e successive modificazioni,» sono aggiunte le parole «ivi comprese le modifiche contenute nell'art. 1, comma 8, lettere a) e b) della legge regionale 27 dicembre 2002, n. 35, e successive modificazioni,».

3. All'art. 48, comma 4, dopo le parole «Giunta regionale» sono inserite le parole «sentita la provincia».

#### Art. 2.

*Modifica all'art. 49 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11  
«Norme per il governo del territorio»*

1. All'inizio del comma 1 dell'art. 49 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, sono aggiunte le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto dall'art. 48».

#### Art. 3.

*Disposizioni transitorie in materia di organi consultivi regionali e modifica dell'art. 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 «Norme per il governo del territorio».*

1. Dopo l'art. 48, comma 7 è aggiunto il seguente comma:

«7-bis. L'art. 27 si applica a decorrere dal 28 febbraio 2005. Fino a tale data la Commissione tecnica regionale, sezione urbanistica, e il comitato tecnico regionale continuano ad esercitare le rispettive funzioni consultive loro attribuite dalla vigente legislazione regionale ai sensi delle leggi regionali 16 agosto 1984, n. 42 e successive modificazioni e 1° settembre 1993, n. 47 e successive modificazioni».

#### Art. 4.

##### *Dichiarazione di urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 21 ottobre 2004

GALAN

04R0694

## LEGGE REGIONALE 5 novembre 2004, n. 21.

### Disposizioni in materia di condono edilizio.

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale  
della Regione Veneto n. 113 del 9 novembre 2004)*

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

#### Art. 1.

##### *F i n a l i t à*

1. La presente legge, in attuazione di quanto previsto dall'art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», come convertito, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni di seguito denominato legge sul condono, e dall'art. 5 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, come convertito, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, disciplina le condizioni, i limiti e le modalità per l'applicazione della sanatoria edilizia in considerazione delle caratteristiche del territorio della Regione del Veneto.

#### Art. 2.

##### *Sanatoria edilizia*

1. I procedimenti amministrativi relativi alla sanatoria edilizia sono disciplinati dall'art. 32 della legge sul condono e dall'art. 5 del decreto-legge n. 168 del 2004, come convertito, dalla legge n. 191 del 2004, salvo quanto disposto dalla presente legge.

2. Al fine di salvaguardare il principio dell'affidamento, alle domande di sanatoria presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge si applica la seguente disciplina:

a) le domande presentate dall'entrata in vigore della legge sul condono sino al 7 luglio 2004, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della sentenza della Corte costituzionale n. 196 del 2004, sono disciplinate dall'art. 32 della medesima legge sul condono;

b) le domande presentate dal 12 luglio 2004 data di entrata in vigore del decreto-legge n. 168 del 2004, al 31 luglio 2004, data di entrata in vigore della legge di conversione n. 191 del 2004 sono disciplinate dalla presente legge.

#### Art. 3.

##### *Condizioni e modalità*

1. Le tipologie di opere di cui all'allegato 1 della legge sul condono sono suscettibili di sanatoria edilizia a condizione che:

a) gli ampliamenti di costruzioni a destinazione industriale, artigianale e agricolo-produttiva non superino il 20 per cento della superficie coperta, fino ad un massimo di 450 metri quadrati di superficie lorda di pavimento;

b) gli ampliamenti a destinazione diversa da quella di cui alla lettera a) non superino il 30 per cento della volumetria della costruzione originaria, fino ad un massimo di 450 metri cubi;

c) le nuove costruzioni siano pertinenze di fabbricati residenziali prive di funzionalità autonoma, fino ad un massimo di 300 metri cubi.

2. Sono, altresì, suscettibili di sanatoria edilizia i mutamenti della destinazione d'uso.

3. Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 32, commi 26 e 27, della legge sul condono, nelle aree assoggettate ai vincoli di cui all'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 «Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie» e successive modificazioni, sono suscettibili di sanatoria edilizia,

a condizione che l'intervento non sia precluso dalla disciplina di tutela del vincolo, esclusivamente i seguenti interventi, ancorché eseguiti in epoca successiva alla imposizione del relativo vincolo:

a) i mutamenti di destinazione d'uso, con o senza opere, qualora la nuova destinazione d'uso sia residenziale e non comporti ampliamento dell'immobile;

b) le opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di volume.

4. La domanda relativa alla sanatoria edilizia, con l'attestazione del pagamento dell'oblazione e dell'anticipazione degli oneri accessori, è presentata al comune competente, a pena di decadenza entro il 10 dicembre 2004, unitamente alla documentazione di cui all'art. 32, comma 35, lettera a), della legge sul condono, nonché alla dichiarazione di cui al modello allegato alla medesima legge.

5. Per gli abusi edilizi riconducibili alle tipologie 1, 2 e 3 dell'allegato I della legge sul condono la domanda di sanatoria è integrata, su motivata richiesta del comune che ne stabilisce termini e modalità, da una documentazione grafica e descrittiva delle opere di mitigazione e di riqualificazione ambientale relativa alle opere abusive.

6. Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 32, comma 37, della legge sul condono, la mancata presentazione dei documenti ivi previsti entro il 30 giugno 2007 comporta il diniego del titolo abilitativo in sanatoria.

7. I comuni sono tenuti, annualmente, a predisporre ed inviare alla giunta regionale una relazione sullo stato di attuazione della sanatoria edilizia indicando, in particolare, il numero dei procedimenti ancora in corso, e di quelli conclusi.

#### Art. 4.

##### *Determinazione dell'oblazione e degli oneri concessori*

1. La misura dell'oblazione prevista dalla legge sul condono è incrementata del 5 per cento e, nelle ipotesi previste dall'art. 3, comma 3, del 10 per cento. L'incremento dell'oblazione è versato alla Regione che la destina per politiche di repressione degli abusi edilizi e per la promozione di interventi di riqualificazione dei nuclei interessati e compromessi da fenomeni di abusivismo edilizio, ovvero per i rilievi aerofotogrammetrici previsti dall'art. 23 della legge n. 47 del 1985.

2. Nel caso di mutamento di destinazione d'uso senza opere la misura dell'oblazione è calcolata con le seguenti modalità:

a) per gli immobili con superficie fino a 100 metri quadrati, è esclusivamente quella prevista per la tipologia 6 della tabella C allegata alla legge sul condono;

b) per gli immobili con superficie superiore a 100 metri quadrati, è quella prevista per la tipologia 6 fino a 100 metri quadrati e, per la parte eccedente, in ragione dei metri quadrati interessati dal mutamento di destinazione d'uso, quella prevista per la tipologia 3 della medesima tabella C.

3. Nel caso di mutamento di destinazione d'uso con opere la misura dell'oblazione è quella prevista per la tipologia 3 della tabella C allegata alla legge sul condono.

4. Anche nei casi previsti ai commi 2 e 3 l'oblazione è incrementata ai sensi del comma 1.

5. Gli oneri concessori sono quelli stabiliti dalle tabelle comunali che, qualora di importo inferiore a quanto previsto a titolo di anticipazione dalla tabella D allegata alla legge sul condono, possono essere incrementati dal comune fino a tale importo.

6. Gli oneri concessori sono dovuti indipendentemente dall'epoca di realizzazione degli abusi e da eventuali esenzioni soggettive.

#### Art. 5.

##### *Norma finanziaria*

1. L'incremento dell'oblazione di cui all'art. 4 è introitato dall'U.P.B. E0045 «Altre sanzioni amministrative» del bilancio di previsione 2004 e pluriennale 2004-2006.

2. Per gli interventi di cui all'art. 4, comma 1, si fa fronte, limitatamente agli introiti di cui al comma 1, con le risorse allocate nell'U.P.B. U0087 «Interventi per l'assetto territoriale» del bilancio di previsione 2004 e pluriennale 2004-2006.

#### Art. 6.

##### *Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneta.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 5 novembre 2004

GALAN

04R0753

## REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 18 ottobre 2004, n. 19.

**Costituzione e disciplina della consulta per la valorizzazione di ordini collegi ed associazioni professionali.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 22 del 30 ottobre 2004)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

##### *Firnalità ed obiettivi*

1. La Regione Molise, riconoscendo ad ordini professionali, collegi ed associazioni professionali una funzione sociale ed un ruolo centrale nello sviluppo socioeconomico regionale:

a) promuove le iniziative volte a qualificare le libere professioni nell'esercizio delle loro competenze e nei rapporti con i cittadini, predisponendone gli strumenti necessari;

b) promuove ed attua una politica di informazione adottando altresì tutte le misure necessarie all'aggiornamento delle professioni finalizzato anche all'inserimento nel contesto europeo;

c) assicura un'adeguata tutela del cliente e degli interessi pubblici connessi al corretto e legale esercizio della professione; alla correttezza ed alla qualità delle prestazioni ed al rispetto delle regole deontologiche;

d) salvaguarda l'autonomia del professionista nelle scelte inerenti allo svolgimento della propria attività.

#### Art. 2.

##### *Istituzioni della consulta regionale per la valorizzazione di ordini, collegi ed associazioni professionali*

1. La Regione, per il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, istituisce la «Consulta regionale per la valorizzazione di ordine collegi ed associazioni professionali».

#### Art. 3.

##### *Compiti della consulta*

1. I compiti attribuiti alla consulta sono:

a) studiare i problemi relativi all'esercizio ed alla valorizzazione delle professioni e proporre alla giunta regionale studi e ricerche;

b) formulare proposte e pareri sugli interventi programmatici e sui progetti di legge connessi alla valorizzazione delle professioni, alla difesa dei relativi diritti ed al rapporto tra gli esercenti le professioni e gli utenti;

c) esprimere proposte per il coordinamento degli interventi dei vari organismi regionali con competenza in materia di professioni al fine di realizzare un razionale utilizzo delle risorse;

d) esprimere pareri su questioni in materia di difesa degli utenti quando gli stessi siano richiesti espressamente dal consiglio o dalla giunta regionale;

e) redigere una relazione annuale sull'attività svolta da presentare al consiglio regionale.

#### Art. 4.

##### *Criteria di ammissione delle rappresentanze delle professioni*

1. Sono ammessi alla consulta gli ordini, i collegi e le associazioni professionali legalmente riconosciuti che ne facciano richiesta. Le associazioni professionali provvedono a presentare alla Regione la documentazione comprovante l'avvenuta costituzione corredata di statuto, regolamento, composizione degli organi, numero dei soci ed indirizzo della sede sociale. Per la prima formazione della consulta regionale sono considerati gli ordini, i collegi e le associazioni professionali operanti alla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 5.

##### *Composizione della consulta*

1. La consulta è nominata con decreto del Presidente della giunta regionale. È composta:

a) dal Presidente della giunta regionale, o da un assessore dallo stesso delegato, che la presiede;

b) da due rappresentanti di ciascun ordine professionale provinciale e distrettuale, due rappresentanti di ciascun collegio professionale provinciale e distrettuale e due rappresentanti delle associazioni professionali provinciali;

c) da tre componenti designati dal consiglio regionale, di cui uno in rappresentanza della minoranza.

2. I rappresentanti degli ordini professionali provinciali e distrettuali, dei collegi professionali provinciali e distrettuali e delle associazioni professionali legalmente riconosciute sono individuati direttamente dall'ordine, dal collegio e dall'associazione professionale di appartenenza.

3. Esplica le funzioni di segretario della consulta un dirigente regionale nominato dal Presidente della giunta.

#### Art. 6.

##### *Ufficio di presidenza*

1. La consulta regionale elegge al suo interno un ufficio di presidenza composto, oltre che dal presidente, da due vicepresidenti, scelti uno tra i rappresentanti di ordini, collegi ed associazioni professionali, l'altro tra i rappresentanti del consiglio regionale di cui alla lettera c) del comma 1 del precedente articolo.

2. L'ufficio di presidenza predispone l'ordine del giorno delle sedute, espleta le necessarie istruttorie e raccoglie documentazione utile ai lavori.

#### Art. 7.

##### *Funzionamento della consulta*

1. La consulta è nominata all'inizio di ogni legislatura, si rinnova secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 16/2002 ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

2. La consulta è convocata dal suo presidente, sentito l'ufficio di presidenza, almeno una volta ogni quattro mesi nonché ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o ne riceva richiesta da un quarto dei componenti. La consulta predispone ed approva il proprio regolamento con la maggioranza dei due terzi dei componenti.

3. I componenti assenti per più di tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti e possono essere sostituiti.

#### Art. 8.

##### *Raccolta di segnalazioni e di istanze*

1. L'ufficio di presidenza della consulta può ricevere segnalazioni ed istanze relative all'esercizio delle professioni ed ai rapporti tra queste e gli utenti.

2. La consulta fornisce risposta scritta ai presentatori di iniziative ed istanze tramite gli ordini, i collegi e le associazioni professionali.

#### Art. 9.

##### *Regolamento di attuazione*

1. Le modalità di attuazione della presente legge sono oggetto di uno specifico regolamento da approvarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 18 ottobre 2004

IORIO

04R0678

LEGGE REGIONALE 18 ottobre 2004, n. 20.

**Modifiche alla legge regionale 21 febbraio 2000, n. 11, recante: «Norme sulla raccolta e sulla commercializzazione dei funghi epigei secondo principi stabiliti dalla legge n. 352/1993».**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 22 del 30 ottobre 2004)

II CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

1. L'art. 2 della legge regionale 21 febbraio 2000, n. 11, sostituito dal seguente:

«Art. 2 (*Abilitazione alla raccolta e permesso annuale*). — 1. La raccolta dei funghi epigei spontanei sul territorio regionale è consentita a chiunque sia in possesso di regolare abilitazione nel rispetto delle modalità e nei limiti della presente legge, nei boschi e nei terreni incolti, fatta eccezione per le aree opportunamente recintate e interdette mediante l'esposizione di cartelli di divieto.

2. L'abilitazione alla raccolta per i residenti nella Regione Molise viene concessa a coloro che abbiano superato regolarmente un esame atto a verificare la conoscenza delle leggi regionali e nazionali vigenti nonché la conoscenza dei fondamentali elementi sulla biologia dei funghi, delle modalità di ricerca, di raccolta e di commercializzazione.

3. L'abilitazione avviene mediante rilascio di apposito tesserino di idoneità, avente validità in tutto il territorio regionale, il cui modello è approvato dalla giunta regionale e rilasciato dalle province, cui sono conferite le funzioni amministrative ai sensi dell'art. 2 comma 1 della legge 23 agosto 1993, n. 352.

4. Per i non residenti è riconosciuta valida l'abilitazione alla raccolta dei funghi ed il relativo tesserino, comunque denominato, rilasciato nella Regione di residenza.

5. Le province rilasciano, ai cittadini in possesso di tesserino di idoneità, anche non residenti nella regione, un permesso annuale di raccolta, previo versamento di un contributo dell'importo di 25 euro per i residenti e di 100 euro per i non residenti, da versarsi su conto corrente postale intestato alla Regione Molise - servizio tesoreria - Campobasso.

6. La validità annuale del permesso, di cui al comma 5, decorre dalla data del rilascio».

#### Art. 2.

1. L'art. 3 della legge 21 febbraio 2000, n. 11, è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (*Rilascio del tesserino e commissioni provinciali*). — 1. Il tesserino di idoneità, di cui al comma 3 dell'art. 2, è rilasciato agli aspiranti raccoglitori, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, previo esame da sostenersi innanzi ad una commissione istituita dall'amministrazione provinciale.

2. La commissione provinciale è composta da:

a) almeno tre esperti del settore, di cui due designati dagli ispettorati micologici ed uno dalle associazioni micologiche regionali;

b) un dirigente designato dall'amministrazione provinciale con funzioni di presidente.

3. Il tesserino di idoneità:

a) è personale e non cedibile;

b) deve contenere i dati anagrafici e la fotografia del raccoglitore nonché la data del rilascio;

c) ha validità quinquennale che decorre dalla data del rilascio ed è rinnovabile a domanda.

4. Per il rilascio ed il rinnovo del tesserino è istituito un contributo amministrativo di venticinque euro. L'importo del contributo è aggiornato entro il 1° gennaio di ogni anno sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT.

5. La ricevuta dell'avvenuto pagamento del contributo di cui al comma 4 va allegata al tesserino comprovante l'avvenuto rinnovo.

6. Il versamento del contributo di cui al comma 4 va effettuato su conto corrente postale intestato alla Regione Molise - servizio tesoreria - Campobasso».

#### Art. 3.

1. All'art. 6, comma 2 della legge regionale 21 febbraio 2000, n. 11, sono soppresse le parole: «come da regolamento».

2. All'art. 6, comma 3 ed al comma 4, lettere b), c) e d) della legge regionale 21 febbraio 2000, n. 11, la parola: «aeree» è sostituita con la parola: «aree».

3. All'art. 6, comma 4, lettera a), della legge regionale 21 febbraio 2000, n. 11, la parola: «risorse» è sostituita con la parola: «riserve».

#### Art. 4.

1. L'art. 7 della legge regionale 21 febbraio 2000, n. 11, è sostituito dal seguente:

«Art. 7 (*Agevolazioni*). — 1. Per i titolari di pensioni sociali e i disoccupati di lunga durata, il permesso annuale di raccolta, di cui al comma 5 dell'art. 2, è gratuito.

2. Per i soci di cooperative agricolo-forestali riconosciute dalla Regione Molise, il contributo di cui al comma 5 dell'art. 2, è ridotto del 50%».

#### Art. 5.

1. Il comma 2 dell'art. 10 della legge regionale 21 febbraio 2000, n. 11, è sostituito dal seguente:

«2. La giunta regionale stabilisce le modalità di concessione dei permessi speciali di cui al comma 1».

#### Art. 6.

1. L'art. 11 della legge regionale 21 febbraio 2000, n. 11, è sostituito dal seguente:

«Art. 11 (*Ispettorati micologici*). — 1. Le aziende sanitarie locali istituiscono, nell'ambito del servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione del dipartimento di prevenzione, secondo le indicazioni del decreto del Ministro della sanità 16 ottobre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 novembre 1998, n. 258, l'ispettorato micologico, che può articolarsi in più centri di controllo, a livello distrettuale o comunale, in relazione alle verificate esigenze dell'utenza ed al volume di attività localmente richiesto.

2. L'ispettorato di cui al comma 1 è coordinato da un medico del dipartimento di prevenzione con qualifica di ispettore micologo e si avvale di personale in possesso dell'attestato di micologo rilasciato ai sensi del decreto del Ministro della sanità 29 novembre 1996, n. 686.

3. Le aziende sanitarie locali attivano gli ispettorati di cui al comma 1 con proprio personale e senza aggravio di spesa per il loro bilancio, fatti salvi casi di cui al comma 5 e l'attività di formazione aggiornamento del personale addetto.

4. L'ispettorato micologico ed i centri di controllo e eventualmente attivati vanno dotati di una sede d agevole accesso per l'utenza e di attrezzature idonee alla funzione da svolgere.

5. Qualora l'azienda sanitaria non disponga di personale e strutture sufficienti all'espletamento dei compiti di cui all'art. 12, può avvalersi della collaborazione di enti pubblici o associazioni micologiche, che possono mettere a disposizione personale in possesso dell'attestato di cui al decreto ministeriale n. 686/1996 e le strutture necessarie, o di singoli privati in possesso dello stesso attestato».

#### Art. 7.

1. L'art. 12 della legge regionale 21 febbraio 2000, n. 11, è sostituito dal seguente:

«Art. 12 (*Funzioni dell'ispettorato micologico*). 1. All'ispettorato micologico sono assegnate le seguenti competenze:

a) rilascio delle certificazioni previste dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 376/1995, secondo le disposizioni riportate all'art. 17;

b) organizzazione, anche tramite convenzione con altri soggetti e comunque con la supervisione dell'ispettorato, dei corsi finalizzati al rilascio di idoneità all'identificazione delle specie fungine utili per l'ottenimento dell'autorizzazione comunale alla vendita di funghi freschi spontanei di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376. La giunta regionale, con apposito atto deliberativo, individua i soggetti con cui l'ispettorato può stipulare convenzioni e definisce le modalità, i programmi e le tariffe per l'organizzazione di tali corsi;

c) svolgimento degli esami per il rilascio dell'attestato di idoneità di cui alla lettera b). La giunta regionale, con apposito atto deliberativo, definisce le modalità per lo svolgimento degli esami e la nomina della commissione esaminatrice;

d) consulenza micologica gratuita per il riconoscimento dei funghi raccolti, ai fini della commestibilità;

e) collaborazione con le altre strutture sanitarie per la consulenza relativa all'individuazione di specie fungine in caso di intossicazione da funghi;

f) interventi didattici, educativi, formativi e di prevenzione per l'igiene e la salute pubblica, rivolti alla popolazione in genere, attività di educazione alimentare;

g) verifiche e controlli di sondaggio sulle partite di funghi poste in commercio provenienti da altri paesi».

#### Art. 8.

1. L'art. 14 della legge regionale 21 febbraio 2000, n. 11, è sostituito dal seguente:

«Art. 14 (*Commercializzazione*). — 1. L'autorizzazione alla vendita dei funghi epigei freschi spontanei è rilasciata dal sindaco esclusivamente a quei soggetti riconosciuti idonei alla identificazione delle specie fungine da commercializzare ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 376/1995.

2. Gli esercenti di ortofrutta possono vendere i funghi freschi epigei coltivati senza la specifica autorizzazione prevista al comma 1 rimanendo assoggettati alla normativa vigente per i prodotti ortofrutticoli.

3. È consentita la vendita delle specie di funghi freschi epigei commestibili elencati nell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 376/1995.

4. È consentita la commercializzazione di altre specie di funghi freschi spontanei e coltivati provenienti da altri Paesi purché riconosciute commestibili dalla competente autorità del paese di origine.

5. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata al titolare dell'attività, e in essa deve essere specificato il nome della persona o delle persone in possesso dell'attestato di idoneità al riconoscimento delle specie fungine di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 376/1995, o dell'attestato di micologo di cui al decreto ministeriale n. 686/1996.

6. L'autorizzazione al commercio di cui al comma precedente ha validità finché almeno uno dei soggetti in possesso dell'idoneità o dell'attestato di micologo continui ad esercitare tale attività. La cessazione dell'attività ed ogni altra variazione devono essere comunicate entro trenta giorni, a cura del titolare, al comune competente.

7. Gli esercizi che commercializzano esclusivamente funghi in confezioni non manomissibili, singolarmente certificate da un micologo, e che rechino in etichetta il riferimento della certificazione di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 376/1995, non necessitano dell'autorizzazione di cui al comma 1. Non è ammesso il frazionamento di tali confezioni.

8. Le modalità di presentazione delle domande dirette ad ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1, sono definite con le disposizioni di cui all'art. 21 della presente legge».

#### Art. 9.

1. Il comma 1 dell'art. 17 della legge regionale 21 febbraio 2000, n. 11, è così sostituito:

«1. La vendita dei funghi epigei freschi spontanei destinati al dettaglio, è consentita previa certificazione, a pagamento secondo tariffario regionale, rilasciata su richiesta a scopo di commercio, sulla quale viene identificata la specie fungina e la relativa commestibilità, di avvenuto controllo ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 376/1995 da parte dell'ispettorato micologico della A.S.L. competente per territorio, che verifica a sondaggio, secondo modalità stabilite dalla giunta regionale con apposito atto deliberativo, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

2. Il comma 4 dell'art. 17 della legge regionale 21 febbraio 2000, n. 11, è così sostituito:

«4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano al controllo di partite fungine destinate al proprio consumo».

#### Art. 10.

1. All'art. 18, comma 2, della legge regionale 21 febbraio 2000, n. 11, le parole: «comma 3» sono sostituite con le parole: «comma 4».

#### Art. 11.

1. L'art. 21 della legge regionale 21 febbraio 2000, n. 11, è sostituito dal seguente:

«Art. 21 (*Direttive della giunta regionale*). 1. La giunta regionale provvede all'emanazione di direttive concernenti l'applicazione della presente legge».

#### Art. 12.

1. All'art. 22, comma 1, della legge regionale 21 febbraio 2000, n. 11, sono soppresse le parole: «e relativo regolamento».

#### Art. 13.

1. In caso di inerzia delle province, per tutte le funzioni ad essa conferite con la presente legge, la Regione interviene, previa diffida, con la nomina di un commissario ad acta.

#### Art. 14.

1. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le province provvedono a costituire le commissioni di cui all'art. 3 della legge regionale n. 11/2000, ad esperire le procedure per l'accertamento dell'idoneità alla raccolta ed a rilasciare i tesserini di idoneità.

2. Decorso il termine previsto dal comma 2, la raccolta è consentita esclusivamente ai possessori di tesserino di idoneità e del permesso annuale di cui all'art. 2, comma 5 della legge regionale n. 11/2000.

#### Art. 15.

1. Gli articoli 13, 20 e 23 della legge regionale 21 febbraio 2000, n. 11, sono abrogati.

2. È abrogata la legge regionale 7 settembre 2000, n. 40.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 18 ottobre 2004

LORIO

04R067

**ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO**  
**LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	<b>ACIREALE (CT)</b>	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	<b>ALBANO LAZIALE (RM)</b>	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	<b>ANCONA</b>	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
04011	<b>APRILIA (LT)</b>	CARTOLIBRERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
83100	<b>AVELLINO</b>	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	<b>AVERSA (CE)</b>	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	<b>BARI</b>	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	<b>BARI</b>	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	<b>BIELLA</b>	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	<b>BOLOGNA</b>	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	<b>BOLOGNA</b>	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	<b>BRESSO (MI)</b>	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	<b>BUSTO ARSIZIO (VA)</b>	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	<b>CASTELVETRANO (TP)</b>	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	<b>CATANIA</b>	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	<b>CATANZARO</b>	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	<b>CHIETI</b>	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	<b>COMO</b>	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	<b>COSENZA</b>	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	<b>FIRENZE</b>	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	<b>FOGGIA</b>	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	<b>FOLIGNO (PG)</b>	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	<b>FROSINONE</b>	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	<b>GENOVA</b>	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	<b>GIARRE (CT)</b>	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	<b>LECCE</b>	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	<b>MARTINA FRANCA (TA)</b>	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	<b>MESSINA</b>	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	<b>MILANO</b>	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	<b>MILANO</b>	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	<b>MOLFETTA (BA)</b>	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

**Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	<b>NAPOLI</b>	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	<b>NAPOLI</b>	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	<b>NOCERA INF. (SA)</b>	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	<b>NOVARA</b>	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	<b>PADOVA</b>	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	<b>PALERMO</b>	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	<b>PALERMO</b>	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	<b>PALERMO</b>	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	<b>PALERMO</b>	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	<b>PALERMO</b>	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	<b>PARMA</b>	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
29100	<b>PIACENZA</b>	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	<b>PRATO</b>	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	<b>ROMA</b>	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	<b>ROMA</b>	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	<b>ROMA</b>	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	<b>ROMA</b>	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	<b>ROMA</b>	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	<b>ROVIGO</b>	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	<b>SAN BENEDETTO D/T (AP)</b>	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	<b>SASSARI</b>	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	<b>SIRACUSA</b>	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	<b>TORINO</b>	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	<b>VARESE</b>	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	<b>VERONA</b>	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	594687	8048718
36100	<b>VICENZA</b>	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

**MODALITÀ PER LA VENDITA**

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le Librerie concessionarie indicate.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

**Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti  
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite  
☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni  
☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde  
☎ 800-864035

# GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

## CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (\*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)

### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

#### CANONE DI ABBONAMENTO

<b>Tipo A</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 219,04) (di cui spese di spedizione € 109,52)	- annuale € <b>400,00</b> - semestrale € <b>220,00</b>
<b>Tipo A1</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 108,57) (di cui spese di spedizione € 54,28)	- annuale € <b>285,00</b> - semestrale € <b>155,00</b>
<b>Tipo B</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 344,93) (di cui spese di spedizione € 172,46)	- annuale € <b>780,00</b> - semestrale € <b>412,00</b>
<b>Tipo F1</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 234,45) (di cui spese di spedizione € 117,22)	- annuale € <b>652,00</b> - semestrale € <b>342,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.

#### BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

#### CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

#### PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

#### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo (di cui spese di spedizione € 120,00) € **320,00**

Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione € 60,00) € **185,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

#### RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni € **180,00**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

**N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.**

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

#### ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

\* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 5 0 1 0 8 \*

€ 2,00